



43826-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 19/04/2018

GIULIO SARNO

- Presidente - Sent. n. sez.
1763/2018

ALDO ESPOSITO

FRANCESCO CENTOFANTI

REGISTRO GENERALE
N.32635/2017

RAFFAELLO MAGI

- Rel. Consigliere -

CARLO RENOLDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

RIGHI SALVATORE nato il 19/08/1959 a NAPOLI

RIGHI LUIGI nato il 26/02/1958 a NAPOLI

RIGHI ANTONIO nato il 03/03/1964 a NAPOLI

MARIOTTI ALFREDO nato il 16/11/1945 a ROMA

CARDINALE PAOLA nato il 27/03/1963 a NAPOLI

RIGHI IVANO nato il 19/10/1987 a NAPOLI

RIGHI MARIANNA nato il 15/05/1983 a NAPOLI

NATOLI VINCENZO nato il 28/02/1979 a NAPOLI

RIGHI ALESSANDRO nato il 04/07/1980 a NAPOLI

RIGHI ROBERTO nato il 18/07/1978 a NAPOLI

SALERA ALESSIA nato il 10/07/1976 a ROMA

FESTA MARIARCA nato il 30/07/1985 a NAPOLI

SCOGNAMIGLIO IMMACOLATA nato il 16/10/1982 a NAPOLI

RIGHI CIRO nato il 19/04/1977 a NAPOLI

GIUBILATO VALENTINA nato il 26/01/1984 a SAN GIOVANNI ROTONDO

ANNICELLI ANNAMARIA nato il 15/04/1963 a NAPOLI

MARIOTTI MARCO nato il 02/07/1971 a ROMA

RIGHI CIRO nato il 02/01/1934 a NAPOLI

RIGHI MARIO nato il 08/11/1961 a NAPOLI

GRANATELLO ROSA nato il 30/08/1960 a NAPOLI

27


RIGHI GIULIANO nato il 25/01/1988 a NAPOLI
RIGHI SARA nato il 24/01/1986 a NAPOLI
RIGHI CARMELA nato il 20/10/1956 a NAPOLI
DONZETTI ANNALISA nato il 24/01/1990 a NAPOLI
DONZETTI CARMINE nato il 07/02/1976 a NAPOLI
SIMONETTI CARLA nato il 03/07/1980 a CASERTA
SANGERMANO ANTONIO nato il 30/12/1972 a NAPOLI
CARDINALE CHIARA nato il 29/11/1958 a CAMPOBASSO
CARDINALE MARIO nato il 24/01/1984 a NAPOLI
ANNICELLI GIANLUCA nato il 06/03/1979 a NAPOLI
FERRARA LUIGI nato il 22/01/1970 a NAPOLI
FERRARA NICOLA nato il 03/02/1962 a NAPOLI
MARE S.R.L.
POSILLIPO S.R.L.
FRJENNO SRL
FRJENNO MAGNANNO SRL

27

avverso il decreto del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG, sintetizzate nella perizia
ricostruttiva, cui si opera rinvio -



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con decreto emesso in data 2 marzo 2017 ha deciso sulle impugnazioni di merito proposte avverso il decreto depositato dal Tribunale di Roma in data 18 gennaio 2016 nel procedimento di prevenzione iscritto a carico di Righi Salvatore ed altri (con provvedimento di sequestro risalente al 20 gennaio 2014).

La decisione del giudice di secondo grado è di conferma parziale dei contenuti del primo decreto.

1.1 In particolare, viene disposta la revoca della confisca disposta in primo grado in riferimento a singoli beni ed a singole posizioni che, per comodità, si riproducono testualmente, con conferma della prima decisione nel resto ..." **la revoca** della confisca e la restituzione dei seguenti beni intestati a:

- Alfredo MARIOTTI e Marco MARIOTTI: quote e patrimonio, ad esclusione dell'azienda "GELATERIA - CAFFETTERIA MARIOTTI", ubicata a Roma in Via Agonale nn. 5/7 angolo piazza S. Apollinare n. 34, condotta in affitto dalla AGONALE FOOD s.r.l., di cui si conferma la confisca, delle seguenti società, :

MARFOOD s.r.l., partita IVA 08581321000 e numero REA RM 1104135, con sede sociale in Roma Via San Damaso n. 16, capitale di euro 30.000 intestato a Mariotti Alfredo (euro 22.500) e Mariotti Marco (euro 7.500), amministratore unico Mariotti Alfredo, titolare delle seguenti attività commerciali: "RISTORANTE PIZZERIA PIZZA E ...SFIZI - SALE E MIELE" ubicata a Roma in piazza S. Apollinare n. 12, angolo piazza Tor Sanguigna n. 12, condotta in affitto dalla Torsanguigna Food Srl; "PIZZERIA - GELATERIA MARIOTTI" ubicata a Roma in Vicolo del Bottino nn. 6/8;

AGONALE FOOD s.r.l. partita IVA 11310221004 e numero REA RM - 1293808 con sede a Roma in Via Agonale n. 5/7, amministratore Armenteros Angel Luis;

TORSANGUIGNA FOOD s.r.l., partita IVA 11310241002 e numero REA RM - 1293804 con sede a Roma in Via Tor Sanguigna n. 12, amministratore Armenteros Angel Luis, società che gestisce in locazione l'attività commerciale di "RISTORANTE PIZZERIA PIZZA E ...SFIZI - SALE E MIELE" ubicata a Roma in piazza S. Apollinare n. 12, angolo piazza Tor Sanguigna n. 12 (di proprietà Marfood s.r.l.)

GELATERIA MARIOTTI s.r.l., partita IVA 11011821003 e numero REA RM 1271665, con sede sociale in Roma Via Ovidio n. 32 c/o studio Vellutini, capitale di euro 10.000 intestato a Mariotti Alfredo (euro 5.500) e Raguso Ovidio (euro 4.500), amministratore unico Raguso Ovidio, titolare dell'attività commerciale "LABORATORIO - GELATERIA MARIOTTI", ubicata a Roma in via Luigi Zambardelli n. 19;

- Alfredo MARIOTTI: somma di euro 34.600,00, sequestrata in contanti al predetto, versata in data 29.1.2014 su libretto postale intestato al F.U.G. avente n. 589151;

- **Ciro RIGHI** (cl. 34) : unità Immobiliare sita nel Comune di NAPOLI(Codice F839) - Catasto dei Fabbricati: sezione urbana SCA, foglio 23, particella 633, sub 6, zona cens.3,

categoria C/6, classe 4, consistenza 30 mq, rendita euro 82,12; indirizzo: Via Foria n. 177 piano: T; Impianto meccanografico del 30/06/1987; proprietà per 1000/1000;

- Gianluca ANNICELLI :Honda Forza 250 targata DK 84819;

c/c n. 20840546 Banca Barclays (Ag. di Roma, Via Tuscolana), saldo al sequestro € 2.754,98;

- Luigi FERRARA:

motociclo modello PEOPLE S con targa DG67513 e telaio RFBD1000082605724;

-Gennaro CICIO

c/c n. 11245.42 Banca MPS s.p.a. (Ag. 8 Napoli), saldo euro 1.333,97 ;

polizza assicurativa AXA MPS Duoble Engine Pac , euro 20.666,93;

fondo d'investimento Acomea Globale n. 142827 euro 8.495,44;

libretto postale n. 15833114PT Ag. 40425 Napoli euro 4.169,67;

-Salvatore GUARRACINO:

- HONDA SH 300 con targa DB08972 e telaio ZDCNF02A07F003517, rinvenuto dalla Polizia di Stato - Questura di Roma Reparto Volanti in data 30.3.2014 e custodito presso deposito giudiziario;

- Giuseppe AMIRANTE

- un terzo della somma depositata sul c/c n. 103154619 intestato a "SEQ 1/14 VESUVIO SRL" (aperto presso la Unicredit s.p.a. ag. 90 di Roma) con saldo, alla data del 18.11.2015, pari ad Euro 43.100,94, costituente il residuo prezzo della cessione da parte della VESUVIO s.r.l. (soci Giuseppe AMIRANTE, Luigi RIGHI, Denisa PAPCOVA e amministratore unico Giuseppe AMIRANTE) avvenuta l'11.11.2013 del bar - pasticceria "Pasticceria Vittoria" di Gabicce Mare a favore di Mario Ferdinando MONACO;

- somma in contanti di euro 10.950,00 sequestrata a Giuseppe AMIRANTE e versata in data 29.1.2014 sul libretto postale intestato al F.U.G. avente n. 5891160;

- Emilio AMIRANTE:

della metà (1/2) delle quote (pari a euro 10 mila) e della metà (1/2) del patrimonio della AERRE IMMOBILIARE s.r.l., consistente:

-unità immobiliare sita nel Comune di Villaricca (codice G309), catasto dei Fabbricati:

Foglio 1, Particella 810 sub 4, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 350 mq, rendita euro 958,03, Via della Libertà n. 620 piano t.;

Foglio 1, Particella 810 sub 5, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 42 mq, rendita euro 114,96, Via della Libertà n. 620 piano t.;

Foglio 1, Particella 810 sub 7, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 8,5 vani, rendita euro 790.18, Via della Libertà n. 620 piano U interno 2, scala U;

-unità immobiliare sita nel Comune di Villaricca (codice G309), catasto dei Terreni-Foglio 1, Particella 868, Qualità classe frutteto 1, superficie mq ha are 02.22, reddito dominicale euro 6,88, reddito agrario euro 3,21;

RT

-Diego DELLE VEDOVE : somma di 18.000,00, facente parte della più rilevante somma di euro 30.000,00, sequestrata al DELLE VEDOVE e versata in data 29.1.2014 su libretto intestato al F.U.G. avente n. 589155;

PAUL HEINRICH REISCHIG

- autoveicolo confiscato Land Rover targato WMK26739;

Gennaro CICIO:

Autoveicolo modello MERCEDES classe A 170 con targa BP546DH e telaio WDB1680081J386242;

Autoveicolo modello HYUNDAI con targa EG483PZ e telaio U5YZU81UABL071499 ;

Motociclo modello HONDA PANTHEOM 150 con targa AW11526 e telaio ZDCKF02A0YF057145 ;

- Salvatore GUARRACINO

motoveicolo HONDA SH 300 con targa DB50647 e telaio ZDCKF08A06F072059;

- Salvatore TORES

HONDA SH 300 con targa DY56766 e telaio ZDCNF02C0CF226050 ;

- Ciro AMICO

Motociclo modello YAMAHA SUPER TENERE 750 con targa BX67598 ;

Motociclo modello AGILITY 125con targa DS06566 ;

- Michele PALMA

Autoveicolo modello MERCEDES CLASSE C 220 CDI con targa DN793HN e telaio WDD2040081A118898 ;

Motociclo modello HONDA SH 150 con targa CW05734 e telaio ZDCKF08A06F069614 ...

2. Non essendo stato proposto ricorso per cassazione dalla parte pubblica, ciò che rileva - nella presente sede di legittimità - è dunque esclusivamente la parte del decreto di secondo grado ove si *confermano* le statuizioni di confisca, essendo stata realizzata - nel procedimento che ci occupa - una *confisca disgiunta con accertamento incidentale di pericolosità semplice pregressa*.

Tale accertamento incidentale di pericolosità - cd. semplice - ha riguardato i seguenti soggetti :

a) *Righi Salvatore* classe 1959 ;

b) *Righi Luigi* classe 1958 ;

c) *Righi Antonio* classe 1964;

d) *Mariotti Alfredo* classe 1945.

Tutti gli altri soggetti coinvolti nella complessa procedura sono stati citati come «terzi» intestatari di beni riferibili, in tesi, ai soggetti prima indicati, non essendovi ulteriori analisi dei profili di pericolosità soggettiva.

2.1 Giova altresì precisare che la proposta applicativa della misura di prevenzione sorge come «qualificata» - art. 4 co.1 lett. a del d.lgs. n.159 del 2011 (da ora in avanti Cod.Ant.) nel senso che l'atto di accusa - dell'anno 2014 - inquadra i fratelli Righi come soggetti contigui - in termini di concorso esterno - al clan napoletano capeggiato da Eduardo Contini (sulla scorta di una prima valutazione compiuta dal GIP del Tribunale di Napoli in un titolo cautelare emesso in data 12 ottobre del 2013) .

Tuttavia, già in primo grado di prevenzione, il Tribunale di Roma (anche in virtù della smentita contenuta nella decisione incidentale di riesame, su tale aspetto, nel correlato procedimento penale) realizza l'inquadramento dei predetti soggetti nelle categorie tipiche della pericolosità semplice (art. 1 co.1 lett. a - b Cod.Ant.) per le reiterate condotte di riciclaggio ed intestazione fittizia di beni che sarebbero state realizzate a partire dall'anno 1983 (la vicenda del riciclaggio di parte del riscatto pagato, in Napoli, per la liberazione del gioielliere Presta) ed in particolare sul finire degli anni '90 in Roma. E' pertanto a tale categoria normativa che vanno rapportate le valutazioni compiute in sede di merito.

2.2 Vanno pertanto evidenziati - sia pure in estrema sintesi - i dati cognitivi esposti nel decreto di *primo grado* al fine di sostenere il giudizio incidentale di pericolosità, ripreso dalla Corte di Appello :

a) il coinvolgimento di due dei fratelli Righi (Salvatore e Luigi) nell'attività di riciclaggio successiva al sequestro del gioielliere napoletano Presta, avvenuto nel 1983, dato storico assistito da sentenza irrevocabile. Il sequestro del Presta fruttò al clan Giuliano - ed alleati - quasi due miliardi delle vecchie lire. I fratelli Righi, si argomenta, avendo avuto il compito di investire una quota del riscatto, erano considerati, già all'epoca, soggetti affidabili ed idonei a svolgere la delicata attività di riciclatori per conto dei clan di Napoli centro, sia pure unitamente ad altri soggetti ;

b) in epoca posteriore alla vicenda Presta emergono due aspetti di interesse investigativo: il primo è rappresentato da canali dichiarativi (informazioni portate da collaboratori di giustizia degli anni '90 e successivi) mentre il secondo è rappresentato dalla osservazione dell'attività di impresa posta in essere dai fratelli Righi in Roma ed altre località. I due dati informativi consentono di affermare, secondo il Tribunale, che i Righi sono, in realtà, dei *riciclatori professionali* .Le dichiarazioni dei collaboranti inquadrano, in particolare, la loro vicinanza operativa al clan Contini, della zona dell'Arenaccia, che storicamente si posiziona nel loro territorio di origine. Uno dei fratelli Righi - il più giovane dei tre, Antonio - risulta altresì in contatto con il clan Mazzearella ;

c) in particolare si compie riferimento a : le dichiarazioni di Guglielmo Giuliano (cite a pag. 67 e ss. del decreto di primo grado) che non soltanto conferma l'attività svolta come riciclatori nella vicenda Presta ma sa che successivamente hanno operato in favore di Contini Edoardo come soggetti in grado di realizzare investimenti ; quelle di Missi

RW

Giuseppe del 2010, (citate a pag. 68e ss. del decreto di primo grado) con conferma il ruolo svolto nel riciclaggio del riscatto Presta ed il legame con il clan Contini in epoca successiva ; quelle di Bernasconi Umberto (citate a pag. 69 e ss.) con conferma ruolo nel riciclaggio riscatto Presta e indicazioni sulle attività svolte anche in epoca successiva da Salvatore Righi; le ulteriori dichiarazioni rese dal Missi Giuseppe nel 2011 (riportate a pag. 72 e ss.) tese a delineare lo stretto rapporto esistente, nel corso del tempo, tra Salvatore Righi e il clan Contini;

d) le indagini di riscontro avrebbero confermato i rapporti di affari tra i Righi e il clan Contini, mediati attraverso la figura di Tonino Cristiano (si compie riferimento a due incontri, monitorati, avvenuti nel 2009 a pag. 75 del decreto di primo grado) ed avrebbero altresì fatto emergere il particolare *modus operandi* dei Righi, con costituzione di numerose società, operanti nel settore della ristorazione, intestate a prestanome, anche con massiccio utilizzo di contanti a fini di finanziare le plurime iniziative commerciali ;

e) quanto alla posizione di Righi Antonio detto ' o *biondo* vengono indicati dati ulteriori. Costui è infatti risultato in contatto anche con il clan Mazzearella. Si compie riferimento ad un giudicato di condanna per traffico di stupefacenti e falsificazione di banconote per fatti avvenuti tra il 1997 ed il 1998. Le dichiarazioni rese da Sacco Claudio (pag. 80 e ss. decreto di primo grado) ne illustrano il rapporto con Vincenzo Licciardi (Alleanza di Secondigliano) nei primi anni 2000 ; le dichiarazioni rese da Luigi Giuliano (pag. 81 del decreto di primo grado) confermano la vicinanza al clan Contini con il ruolo di riciclatore dei capitali illeciti nel settore della ristorazione già negli anni '90. Le intercettazioni ambientali confermano i rapporti di costui con il clan Mazzearella attraverso la figura di Oreste Fido (v. pag. 82/83 del decreto di primo grado);

f) quanto, inoltre, al Mariotti Alfredo (risultato negli anni 80 in stretto contatto con il Cillari, storico emissario a Roma della NCO, poi risultato vicino alla NF e coinvolto nelle indagini successive all'omicidio di Vincenzo Casillo del 29 gennaio 1983) sono riportate le dichiarazioni rese da Pasquale Galasso (a pag. 86 e ss. del decreto di primo grado). Le conoscenze di Galasso, esponente di primo piano della *Nuova Famiglia* si fermano, ovviamente, al 1992 - epoca della sua scelta collaborativa - ma sono ritenute dal Tribunale di notevole peso dimostrativo per il particolare ruolo ricoperto sino ad allora dal Galasso nella confederazione mafiosa. Appare dunque significativo, secondo il Tribunale, che i primi investimenti a Roma dei fratelli Righi - verso la fine degli anni '90 - siano stati realizzati tramite il Mariotti (con società formalmente intestate a componenti del nucleo familiare del Mariotti operanti nel settore della ristorazione). Il Mariotti, peraltro, risulta incensurato e vanta un 'giudicato' di prevenzione favorevole del 2005;

g) sempre nel decreto di primo grado (p.59-60) si riportano le conversazioni intervenute tra il 23 ottobre e il 13 novembre del 2008 tra due mediatori che erano in contatto

economico con i Righi; in quella del 13 novembre .. uno dice all'altro che ... *non fanno i ladri di lavoro.. fanno peggio.. è il finale, hai capito ? .. è proprio il finale, il finale di tutto.. .. raccolgono tutto ciò che fanno gli altri..* . La captazione viene ritenuta di rilievo dal Tribunale, perchè si riferisce all'intero *modus operandi* che caratterizza l'agire dei fratelli Righi dagli anni '80 in avanti.

Il Tribunale di primo grado valuta, pertanto, come sussistente una pericolosità semplice pregressa, insorta nei primi anni '80 e manifestatasi lungo tutti gli anni '90 e gli anni 2000 (fino al 2012 per i Righi, fino al 2000 per il Mariotti).

Nel valutare i dati prima indicati, afferma che le conoscenze investigative, i giudicati, e le stesse valutazioni del Tribunale del Riesame nel giudizio penale correlato (confermative del riciclaggio esercitato in forma associativa semplice e delle plurime intestazioni fittizie) consentono di ritenere di provenienza illecita gli investimenti realizzati con confisca (come si è detto,disgiunta) della maggior parte delle compagini societarie, aziende, immobili ed altro.

Nella seconda parte del decreto, si affrontano le tematiche più strettamente patrimoniali, e si conferma l'assenza di risorse autonome dei proposti e dei numerosi terzi, intestatari formali delle società (peraltro variate di continuo nei loro assetti).

3. Le valutazioni della Corte di Appello.

RTJ

3.1 Posta di fronte alle doglianze contenute nei motivi di appello, la Corte di secondo grado, ha confermato l'inquadramento criminologico - in tema di pericolosità semplice pregressa - realizzato dal Tribunale.

Sul tema, giova evidenziare alcuni contenuti valutativi, ripresi nei ricorsi.

3.2 La Corte di secondo grado conferma il giudizio incidentale di pericolosità dei quattro soggetti prima indicati, seguendo - in larga misura - le linee argomentative dei giudici di primo grado.

In particolare, la Corte supera una obiezione di fondo, rappresentata dal fatto che nell'unico giudizio penale definito, sulle vicende più recenti, dal Tribunale di Napoli, *Righi Luigi* (in rito abbreviato) è stato assolto con sentenza irrevocabile - con correlata affermazione della inesistenza dell'associazione semplice finalizzata al riciclaggio - attraverso due argomenti così riassumibili : a) il giudizio penale di primo grado nei confronti di Righi Salvatore e Righi Antonio è ancora in corso e pertanto può dirsi, nei confronti di tali soggetti, ancora spendibile il giudicato cautelare che ha confermato le accuse iniziali, tranne che per l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa; b) l'assoluzione di Righi Luigi nel primo giudizio definito in Napoli non è vincolante, in virtù del principio della 'autonomia valutativa' tra giudizio penale e giudizio di prevenzione. Conviene riportare, per il particolare rilievo di tale punto, uno stralcio della motivazione del decreto impugnato : .. va osservato che secondo il costante il costante insegnamento della

Corte di Cassazione il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale, nel senso che il giudice della prevenzione può rivalutare, nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità del proposto, circostanze di fatto accertate in procedimenti penali, *prescindendo dal loro esito*, ossia utilizzare elementi probatori e indiziari di minore efficacia, dando atto delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della pericolosità del proposto. Tra gli elementi indiziari di minore efficacia vanno annoverate, secondo il giudice di legittimità, anche le chiamate in correità o in reità, che nel procedimento di prevenzione non richiedono necessariamente riscontri individualizzanti, purché tali chiamate, pur inidonee a fornire la prova della responsabilità penale, non siano *ictu oculi* inattendibili o smentite da elementi contrari. L'unico limite (insieme a quello di avvalersi di prove vietate) posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che *"i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale"* (cfr C. Cass. n. 1036/13 Sez. II 30.3.2013 , dep. 19.6.2013). E, infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, sentenza n. 13426 del 25/03/2010 Cc. , dep. 09/04/2010 , Rv. 246271) *"il vero tratto distintivo che qualifica l'autonomia del procedimento di prevenzione dal processo penale, va intravisto nella diversa grammatica probatoria che deve sostenere i rispettivi giudizi"*; una diversità che è riferita al *modo di essere degli elementi di apprezzamento del "merito"* vale a dire alle diverse regole, di valutazione dei fatti al fine di affermare la sussistenza o meno della pericolosità, dove nel processo penale la regola probatoria è quella del *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*, estranea al processo di prevenzione. Applicando i principi sopra enucleati alla fattispecie in esame, va osservato, con riferimento ad Salvatore ed Antonio RIGHI, che il fatto che il Tribunale per il riesame di Napoli abbia ritenuto non provato il concorso esterno di Antonio e Salvatore RIGHI in associazioni mafiose e il fatto che il G.U.P. dello stesso Tribunale abbia ritenuto *insussistenti, pronunciandosi nei confronti di diversi imputati, i delitti di associazione per delinquere, di fittizie intestazioni e, quanto ad Antonio, di impiego di somme di illecita provenienza*, non esclude che, in questa sede, alla luce del materiale indiziario, che verrà di seguito indicato, e dei fatti da esso desumibili, si possa affermare che i predetti abbiano utilizzato nelle loro attività imprenditoriali denaro di provenienza illecita, anche se non necessariamente proveniente da associazioni camorristiche, mantenendo contestualmente, nel corso della loro vita commerciale, relazioni con soggetti di particolare spessore criminale perché appartenenti al clan camorristico (TORSI-CINQUEGRANELLA, successivamente, CONTINI e, quanto ad Antonio, anche il clan MAZZARELLA), nonché legami con personaggi come Alfredo MARIOTTI, persona vicina alla criminalità romana e campana, e, limitatamente ad Antonio RIGHI, come Oreste FIDO, esponente di spicco del gruppo camorristico dei MAZZARELLA, e che abbiano, al fine di evitare gli accertamenti dell'Autorità e l'applicazione di misure di prevenzione, intestato parte del loro patrimonio a terzi, prossimi congiunti, fiduciari o meri prestanome, ponendo in essere modalità di gestione dell'attività imprenditoriale caratterizzate dalla necessità di celare l'effettiva proprietà dei beni e la provenienza delle risorse utilizzate. Va osservato, in proposito, che il Tribunale per il riesame, pur non ritenendo provato, stante l'inattendibilità o la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il concorso esterno dei predetti nell'associazione di stampo mafioso denominata clan CONTINI (capo A dell'ordinanza e 1 della sentenza) e quello di Antonio anche nel clan MAZZARELLA (capo B dell'ordinanza e capo 2 della sentenza), e, quindi, la provenienza dai predetti clan delle risorse investite nelle attività imprenditoriali, ha, tuttavia, espressamente affermato che *"Salvatore e Antonio RIGHI hanno utilizzato in passato e continuano*

257

a utilizzare somme di illecita provenienza nello svolgimento delle attività imprenditoriali economiche agli stessi riconducibili" specificando che non vi è prova che "le stesse provengono in modo certo dal clan CONTINI" (cfr pag. 53 dell'ordinanza in data 13.2.2014) ...

3.3 Ciò posto, vengono esaminate dalla Corte di secondo grado le emergenze probatorie a carico di *Salvatore Righi* e si evidenzia in particolare : a) la condanna definitiva per il riciclaggio di parte del riscatto - circa 180 milioni di lire - proveniente dal sequestro Presta (fatti del 1983-1984), in concorso con il fratello Luigi, correlata alla apertura di una attività commerciale in Campobasso, che risultò essere finanziata con denaro 'tracciato' ; b) le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che, seppur inidonee a dimostrare in sede penale l'esistenza di uno stabile rapporto con il clan Contini, risultano utili a *lumeggiare* la personalità dei proposti ; c) i contatti accertati tra Salvatore Righi e tal Antonio Cristiano, appartenente al clan Contini ; d) il fatto che nel 1997 al fine di realizzare attività di impresa nel settore della ristorazione in Roma, Righi Salvatore e Righi Luigi si siano rivolti a Mariotti Alfredo, persona legata, all'epoca, alla criminalità organizzata campana e romana (alcune attività vennero intestate formalmente a familiari del Mariotti) ; e) il *modus operandi* tenuto, unitamente ai fratelli, nella realizzazione di attività di impresa con continue variazioni degli assetti societari e fittizie intestazioni, in una con l'apprezzamento della entità delle risorse investite, sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati. Ciò porta la Corte di Appello ad affermare (v. pag. 54 del decreto impugnato) che, pur in presenza del dato di contrasto rappresentato dalla intervenuta assoluzione di Luigi Righi, il giudizio incidentale di pericolosità può essere confermato : .. il G.U.P sembra avere escluso la provenienza illecita dei capitali utilizzati dai fratelli RIGHI nell'attività imprenditoriale, in quanto non è stata dimostrato che questi ultimi derivassero dalle attività delittuose del clan CONTINI, tuttavia *quanto precede non esclude che la provenienza illecita, non necessariamente dal clan CONTINI, dei capitali sia desumibile dal fatto che, come già rilevato, Salvatore ha disponibilità di denaro in contanti di oscura provenienza, dalla circostanza che l'espansione economica dell'attività imprenditoriale dei RIGHI non è giustificata dai loro redditi e dalla redditività delle aziende e dalle modalità di gestione dell'attività commerciale, che sono state sopra evidenziate ..*

3.4 Quanto alla posizione di *Antonio Righi* (detto Tonino 'o biondo) si afferma che nonostante la sua estraneità all'attività di riciclaggio di una quota del riscatto del sequestro Presta, anch'egli ne va ritenuto fruitore e beneficiario posto che l'attività di impresa dei Righi si configura in termini di «gruppo di fatto» e prende le mosse proprio dalla vicenda dei primi anni '80 che vede come protagonisti Salvatore e Luigi Righi. Inoltre Antonio Righi risulta tratto in arresto nel 1998 per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, falsificazione di monete, ricettazione ed altro, con accertamento della penale responsabilità. Vengono rievocati i rapporti tra Antonio Righi ed il clan *Mazzarella*, ed in particolare con Oreste Fido (episodio specifico avvenuto nel 2008, con tentato investimento da parte di Antonio Righi di 226mila euro *in contanti*, con

successivo recupero della somma con modalità estorsive unitamente a Fido Oreste in danno del broker Sprovieri), nonchè l'aumento di capitale di una società effettuato, sempre nel 2008, da Antonio Righi per euro 125mila, con disponibilità di denaro *in contanti*. Si ribadisce pertanto la pericolosità semplice di Antonio Righi tra il 1998 e il 2012 , affermando - anche in tal caso - che pur in assenza di prova circa la provenienza delle risorse investite dal clan Contini, ciò non esclude la qualificazione di illiceità delle risorse investite.

3.5 Quanto alla posizione di *Luigi Righi* (il soggetto assolto in sede penale in via definitiva per i fatti di concorso esterno, associazione semplice finalizzata al riciclaggio, intestazioni fittizie., *nde*) la Corte di Appello fa riferimento al principio della autonoma valutazione, come sopra ricordato, e fonda la conferma del giudizio di pericolosità del proposto - sin dal 1983 e fino al 2012 - su : a) la condanna definitiva per i fatti del 1983 (riciclaggio della quota del riscatto Presta) . Si sostiene, sul punto, che non tutta la somma ricevuta può ritenersi - all'epoca - sequestrata, ed è verosimile che tale fonte abbia alimentato gli investimenti dei Righi compiuti tempo dopo, sul finire degli anni '80; b) il fatto che a partire dal 1997 Luigi Righi, quando si radicano le attività commerciali dei fratelli in Roma nel settore della ristorazione prende parte alle iniziative e alle condotte di intestazione fittizia tese a dissimulare la provenienza delle risorse investite e mantiene anch'egli i rapporti con il Mariotti, il tutto in quell'ottica di «gruppo di fatto» che la Corte di secondo grado ritiene sussistente e rilevante a fini di inquadramento soggettivo della pericolosità; c) la consegna di 20mila euro in contanti al fratello Antonio per l'operazione di investimento del 2008 .

3.6 Quanto alla posizione di *Alfredo Mariotti* la Corte di Appello valuta il tema del *bis in idem* rispetto ai contenuti del decreto di prevenzione del 2005 a lui favorevole, nonchè l'esistenza di giudicati assolutori in riferimento ai rapporti con la criminalità organizzata campana. In tali giudicati, secondo la difesa, erano state prese in esame le dichiarazioni del Galasso, risalenti al 1992. La Corte afferma che, in prevenzione, ad essere ritenuta carente, al 2005, era la condizione di pericolosità *attuale* (in virtù del fatto che i contatti del Mariotti con Cillari risalivano ai primi anni ottanta) e dunque non vi sarebbe contrasto nè preclusione rispetto alla misura patrimoniale emessa (in riferimento ad un solo bene, *nde*). In particolare, proprio i rapporti intrattenuti dal Mariotti sul finire degli anni novanta con Antonio Righi - all'epoca esaminati ma ritenuti non rilevanti - sarebbero da rivalutare alla luce delle nuove emergenze investigative relative alla figura di Antonio Righi ed alla disponibilità prestata dal Mariotti alle intestazioni fittizie. Lo stesso Galasso è stato riascoltato nel 2010 ed ha aggiunto ulteriori dettagli. Vengono ritenute non decisive le archiviazioni o le assoluzioni, anche in tal caso sulla base della regola di autonomia valutativa tra procedimento penale e procedimento di prevenzione. La condizione di

RM

pericolosità semplice viene ritenuta sussistente tra il 1990 e il 2000, non essendovi contatti con i Righi successivi a tale epoca.

4. Nello sviluppo ulteriore della decisione (da pag. 77 in avanti), la Corte di secondo grado esamina i profili più strettamente patrimoniali in chiave di confiscabilità dei beni. Vengono di seguito riportati alcuni punti di analisi che, anche in rapporto al contenuto dei ricorsi, risultano rilevanti.

4.1 Il compendio patrimoniale è rappresentato, in massima parte, da quote e patrimonio di società (quasi tutte operanti nel settore della ristorazione) e da beni immobili.

In alcuni casi trattasi di quote intestate in via diretta ai soggetti portatori di pericolosità. In altri si tratta di quote intestate a terzi.

Circa tale aspetto, la Corte di secondo grado costruisce il parametro della disponibilità attraverso l'apprezzamento *della ingerenza gestionale* dei fratelli Righi (*unica governance*) che, nel corso del tempo, avrebbero realizzato un «gruppo di fatto».

Anche in tal caso conviene riportare un breve stralcio del testo della decisione : .. questa Corte ritiene al riguardo che, come sostenuto dal primo giudice sulla scorta della consulenza tecnica del P.M. e delle informative di p.g., i propositi hanno realizzato a *un gruppo di fatto* di società le quali, anche se formalmente riconducibili a terzi, sono assoggettate a un'unica *governance* affidata ai fratelli RIGHI (Salvatore, Luigi e Antonio), con la conseguenza che le società sottoposte a confisca sono nella disponibilità indiretta dei propositi e ciò anche là dove i terzi formali intestatari non siano meri prestanome, ma gestiscano, di fatto, le aziende di cui sono titolari le società in esame. Va, infatti, osservato che l'art. 24 della L. 159/2011, individua, i beni da sottoporre a confisca in quelli di cui il proposto ha *"la diponibilità a qualsiasi titolo"*; è chiaro che la *ratio* della disposizione è quella di prevenire ogni possibile elusione della norma, sino a ricomprendere tutti beni che ricadono nella sfera degli interessi economici del proposto, anche se quest'ultimo eserciti su essi il potere per il tramite di altri, che pure ne godono direttamente.

Alla luce di quanto esposto, la creazione da parte dei propositi di un *gruppo di fatto*, ove provata, è, dunque, idonea a dimostrare che questi ultimi hanno esercitato sulle società e sulle relative aziende, a prescindere da chi ne sia stato il formale titolare, un *potere di direzione*, al quale i terzi, formali intestatari, con maggiore o minore autonomia di gestione, a seconda della loro posizione (prossimi congiunti, fiduciari e prestanome professionali), sono stati sottoposti.

Viene pertanto evidenziato che i fratelli Righi hanno freneticamente realizzato e dismesso compagini societarie servendosi di prestanome, per lo più in ambito familiare o comunque fiduciario. Sul punto si riprendono gli esiti della consulenza disposta in sede di indagini preliminari dal Pubblico Ministero di Napoli (nel cui ambito sono state esaminate le vicende di 78 aziende, succedutesi tra loro nel tempo).

Quanto alle obiezioni difensive - tese a rivendicare l'autonomia dei singoli nuclei familiari via via allargatisi nel corso del tempo, anche attraverso la produzione di elaborati consulenziali - la Corte di merito ripropone i contenuti delle verifiche investigative tese ad evidenziare che le ricorrenti intestazioni fittizie sono avvenute sempre mediante il

medesimo 'giro' di soggetti coordinato da un unico commercialista, con potere di indirizzo di volta in volta esercitato da uno dei fratelli Righi. Si citano episodi sospetti di flussi economici dalle società a, di volta in volta, uno dei fratelli e la comune etichetta commerciale (*zio Ciro*).

4.2 Una volta confermato il presupposto della disponibilità, la Corte di secondo grado ribadisce, altresì quello della sproporzione.

Si afferma che a partire dall'anno 1990 - sette anni dopo il sequestro Presta - i Righi hanno iniziato ad acquistare in Napoli attività commerciali e tali acquisizioni non sono supportate dalle redditività individuali dell'epoca. Successivamente, sul finire degli anni '90 e fino al 2012 si registra l'espansione in Roma (con censimento di 23 attività commerciali) e in altre zone del territorio nazionale. Tale espansione non è giustificata - secondo le verifiche operate dal consulente del PM - dalla redditività delle singole aziende. In tale periodo si verificano anche investimenti immobiliari, non produttivi di liquidità. Da ciò la deduzione della esistenza di apporti economici non tracciati - in taluni casi vi è traccia di cospicui finanziamenti da parte dei soci in bilancio - che si salda alla connotazione della pericolosità dei soggetti, prima inquadrata. La redditività dichiarata sul finire degli anni 2000 da taluno dei Righi viene ritenuta non decisiva, in quanto proveniente per lo più da locazione di immobili acquisiti con denaro di provenienza illecita.

La Corte di Appello ritiene non adeguatamente supportata la controipotesi difensiva - quanto alla sequenza di apertura e chiusura di società - di una sorta di autofinanziamento realizzato con la giacenza di cassa dei primi esercizi ed il dilazionamento dei debiti perchè gli investimenti commerciali riguardano zone centrali di Roma con costi di avviamento notoriamente elevati. Non adeguatamente supportata è l'ipotesi della gestione di fatto da parte del socio con pagamento in proprio dei fornitori e recupero con gli incassi delle società. Peraltro dalle verifiche contabili è emersa la inattendibilità dei bilanci e la consistente evasione fiscale (parziale contabilizzazione degli incassi, evasione contributiva, stipendi pagati in nero), il che rafforza l'ipotesi del reinvestimento illecito. In buona sostanza, le alternative indicate dal consulente del PM per giustificare la serie di attività intraprese nel tempo risultano essere : *apporto di capitale esogeno e/o una diffusa evasione fiscale*. Viene altresì indicata la ricorrente disponibilità di denaro contante in capo a singoli soggetti appartenenti ai diversi nuclei familiari. Ciò porta la Corte di merito a ritenere che le attività di impresa siano state - nell'ambito del gruppo di fatto di cui sopra - finanziate con apporti di illecita provenienza, quantomeno per la consistente evasione fiscale, oltre ai già illustrati rapporti personali con esponenti della criminalità organizzata campana .

27

4.3 Vengono di seguito analizzate le posizioni dei singoli soggetti terzi cui risultano - anche in riferimento ai singoli propositi - intestate quote sociali o altri beni oggetto di confisca in primo grado.

Circa tali aspetti si compie rinvio al testo del provvedimento, noto alle parti.

Va ricordato, in ogni caso, che - in estrema sintesi - le società oggetto di confisca risultano costituite (anche come prosecuzione di compagini precedenti) o i beni immobili risultano acquistati :

- a) nel 2005 la ImmobiliRighi srl riferita a Righi Salvatore ed al *gruppo Righi*, a sua volta proprietaria di diverse attività commerciali ;
- b) nel 2009 la Piazza Zanardelli srl, riferita a Righi Salvatore ;
- c) tra il 2000 e il 2010 le unità immobiliari intestate o riferibili a Righi Salvatore ;
- d) nel 2003 la Maddalena srl riferita a Righi Luigi, a sua volta proprietaria di diverse attività commerciali ;
- e) nel 2008 la zio Ciro group srl riferita a Righi Luigi ed al *gruppo Righi* ;
- f) nel 2010 la Marale srl riferita a Righi Luigi ;
- g) nel 2010 la Pulcinella srl riferita a Righi Luigi ;
- h) nel 2005 la Al.CI.RO. srl riferita a Righi Luigi;
- i) nel 2009 la Marina Grande srl riferita a Righi Luigi ;
- l) tra il 2004 e il 2010 gli immobili confiscati in danno di Righi Luigi;
- m) nel 2010 la Sugo srl riferita a Righi Luigi ;
- n) nel 2012 la Risolution Immobil Group srl riferita a Righi Luigi ;
- o) nel 1999 l'unico bene oggetto di confisca in danno di Mariotti Alfredo, con restituzione dei beni acquistati successivamente;
- p) nel 1990 l'immobile oggetto di confisca in danno di Ciro Righi, padre dei propositi, ritenuto riferibile al *gruppo di fatto* ;
- q) nel 2008 la società So.GEN. srl , poi ceduta alla Posillipo srl, società gestite dal fratello dei propositi Mario Righi ma ritenute nella disponibilità del *gruppo di fatto* e dunque imputabili collettivamente ai propositi;
- r) nel 2009-2010 la Frijenno srl e la Frijenno Magnanno srl, società formalmente intestate a Carmela Righi, sorella dei propositi, ed ad altri membri di tale ramo familiare, ritenute riferibili al *gruppo di fatto* dei propositi;
- s) nel 2009 la Rotiga srl, intestata formalmente a Cardinale Chiara e Scognamiglio Immacolata, ritenuta riferibile a Salvatore Righi (superando giudicato assolutorio penale della Cardinale per il reato di intestazione fittizia, *nde*);
- t) nel 2012 la Pizza Apollinare srl formalmente intestata a Cardinale Mario, ritenuta riferibile al *gruppo di fatto* dei propositi;
- u) nel 2009 e nel 2010 la Ma.Da. srl e la Matteini Food srl, formalmente intestate a Annicelli Giannluca, ritenute riferibili al *gruppo di fatto* dei propositi ;

R7

v) tra il 2004 e il 2010 le unità immobiliari e le quote sociali (Bene Food srl e Ristoitalia srl) intestate formalmente a Ferrara Luigi, ritenute riferibili al *gruppo di fatto* dei proposti
z) nel 2009 la Marina Grande srl, intestata a Palma Michele, ritenuta riferibile al *gruppo di fatto* dei proposti.

5. I ricorsi.

Hanno proposto ricorso per cassazione, avverso il Decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma :

- a) i quattro soggetti ritenuti portatori di pericolosità - sia pure pregressa- Righi Salvatore, Righi Luigi, Righi Antonio, Mariotti Alfredo;
- b) numerosi soggetti terzi intestatari di beni immobili o quote societarie, a mezzo di difensore e procuratore speciale : Cardinale Paola, Righi Ivano, Righi Marianna, Natoli Vincenzo; Righi Alessandro, Righi Roberto, Salera Alessia, Scognamiglio Immacolata, Festa Mariarca; Righi Ciro classe '77, Giubilato Valentina; Annicelli Annamaria; Mariotti Marco; Cardinale Mario ed altri nella medesima posizione; Righi Mario, Granatello Rosa, Righi Giuliano, Righi Sara; Cardinale Chiara ; Annicelli Gianluca; Ferrara Luigi; Ferrara Nicola; Righi Carmela, Donzetti Carmine ed altri nella medesima posizione.

La sintesi del contenuto dei ricorsi, da qui a seguire, viene operata con riferimento ai soli punti necessari per la decisione e con rinvio interno agli argomenti comuni, ove già esposti in precedente ricorso.

5.1 Il ricorso introdotto nell'interesse di *Righi Salvatore* articola distinti motivi, dopo una breve premessa relativa alle tecniche di individuazione e rilevabilità dei vizi delle argomentazioni in diritto in tema di misure di prevenzione.

5.1.1 Al primo motivo si deduce vizio relativo alla specificità e completezza della contestazione ed alla garanzia del contraddittorio. Si evidenzia che la proposta applicativa della misura di prevenzione è stata formulata con riferimento alla ipotesi di pericolosità 'qualificata' per ritenuta appartenenza di Righi Salvatore al clan camorristico Contini (in riferimento ai contenuti della decisione emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nell'ottobre del 2013). Già in primo grado tale ipotesi - anche in virtù degli esiti del correlato procedimento penale - ha ceduto il passo ad una diversa forma di inquadramento soggettivo, consistente in una pericolosità di tipo generico (art. 1 Cod.Ant.), con incerta valorizzazione di presupposti di fatto tesi a far emergere una abitudine delittuosa - in forma associativa - nelle condotte di riciclaggio (senza precisa indicazione della provenienza illecita delle risorse, in tesi, investite e con riferimento a modalità gestionali che risulterebbero indicative di fatti di evasione fiscale). Ciò sarebbe contrario ai principi del giusto processo, applicabili anche in sede di prevenzione, trattandosi di una variazione sostanziale dei contenuti dell'addebito, con violazione del principio del contraddittorio.

5.1.2 Al secondo motivo si deduce violazione di legge in riferimento ai limiti della autonomia valutativa del giudice della prevenzione rispetto agli esiti definitivi di un procedimento penale correlato.

La Corte di secondo grado risolve l'obiezione relativa alla intervenuta assoluzione di Righi Luigi da tutte le imputazioni a lui contestate - nel correlato giudizio penale - con impropria applicazione della regola della autonomia valutativa. Nel caso in esame vi era piena coincidenza tra l'oggetto del giudizio penale e il presupposto fondante la pericolosità a fini di prevenzione. In sede penale (decisione del Trib. Riesame e decisione in sede di abbreviato emessa nel luglio del 2015) non solo è stata esclusa la sussistenza di elementi dimostrativi della contiguità al clan Contini ma è stata esclusa la punibilità per le ipotizzate intestazioni fittizie, il che esclude in radice che il giudizio di prevenzione possa far leva su tali fatti storici. Si è dunque escluso il fatto penalmente rilevante posto a base del giudizio di pericolosità, il che rende illegittima la rivalutazione di tali aspetti in sede di prevenzione.

5.1.3 Al terzo motivo si deduce la violazione del principio della correlazione temporale tra pericolosità ed incrementi patrimoniali.

La riqualificazione - peraltro contestata al primo motivo - della condizione di pericolosità da qualificata a semplice imponeva - in ogni caso - l'assoluto rispetto del principio della correlazione temporale tra pericolosità e investimenti patrimoniali, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità. Si afferma che la Corte di Appello non avrebbe in realtà compiuto tale analisi.

5.1.4 Al quarto motivo si deduce violazione di legge nella parte in cui è stata ritenuta carente la dimostrazione della legittima provenienza dei beni da parte dei proposti e dei terzi.

La prova della provenienza illecita grava sull'accusa, lì dove i giudici del merito hanno ritenuto accertato il presupposto della illecita provenienza dei beni solo con riferimento alle modalità gestionali delle singole attività commerciali, in modo del tutto apodittico.

5.2 Il ricorso proposto nell'interesse di *Righi Luigi* articola due motivi.

5.2.1 Al primo si contesta l'applicabilità al caso in esame della regola della 'autonoma valutazione' di dati indizianti emersi in un giudizio penale dall'esito assolutorio. Righi Luigi, destinatario del provvedimento favorevole emesso in sede penale, ripropone il tema già illustrato al par.5.1.2 . Si afferma, in particolare, che la decisione è viziata da 'apparenza' di motivazione, posto che non viene in realtà realizzata alcuna reale rielaborazione dei dati indizianti, quanto una assertiva *dissenting opinion* rispetto all'esito del giudizio penale parallelo (di assoluzione *perchè il fatto non sussiste*). Si citano, sul tema, recenti arresti di questa Corte tesi a limitare - specie in ipotesi di pericolosità semplice - tale possibilità di approdo difforme tra giudizio penale e giudizio di prevenzione. Manca, in particolare, la possibilità di definire 'delittuose' le attività -

127

successive al 1983 - poste in essere da Righi Luigi, con tutto ciò che ne deriva in punto di illegalità dell'inquadramento nella categoria tipizzata dal legislatore alla lettera b dell'art. 1 Cod. Ant. . Si contesta altresì - dato l'esito assolutorio del giudizio penale - la stessa possibilità di ritenere esistente quella responsabilità 'di gruppo' cui la Corte di secondo grado fa più volte riferimento, sia nella parte relativa alla condizione di pericolosità che in sede di analisi della disponibilità dei beni oggetto di confisca. Ciò perchè tale aspetto si fonda esclusivamente sull'analisi di modalità gestionali definite dalla Corte di merito genericamente 'illecite' lì dove i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità evidenziano come debba necessariamente trattarsi di attività 'delittuose', nel caso in esame ritenute insussistenti in sede penale.

L'unica attività delittuosa posta in essere da Righi Luigi si è verificata nel 1983, a distanza di circa 15 anni dai primi investimenti censiti, il che rende apparente la motivazione espressa - in termini di abitualità delittuosa - nella decisione impugnata.

5.2.2 Al secondo motivo si deduce, in ogni caso, la violazione del principio di correlazione temporale, dato che - anche in virtù dei contenuti del primo motivo - la pericolosità manifestata dal Righi Luigi risale al 1983 ve l'oggetto della confisca è rappresentato da investimenti realizzati in epoca ampiamente successiva. Vengono ripercorse le singole vicende degli acquisti immobiliari o della sottoscrizione di quote societarie.

5.2.3 Gli argomenti vengono ripresi in sede di memoria di replica, ove si aderisce alla richiesta di annullamento espressa nella requisitoria del Sig. Procuratore Generale presso questa Corte.

5.3 Il ricorso proposto nell'interesse di *Righi Antonio* è affidato a cinque motivi.

5.3.1 Al primo motivo si deduce violazione del principio del *ne bis in idem* in riferimento ad un giudicato di prevenzione favorevole, risalente al 2004.

Con decreto emesso il 9 novembre del 2004 il Tribunale di Napoli (allegato all'atto di ricorso) ha respinto la proposta applicativa di misura di prevenzione personale e patrimoniale all'epoca formulata nei confronti di Righi Antonio. In motivazione si affermava che la condotta antisociale del Righi è cessata nel novembre del 1998, non essendovi acquisizioni probatorie successive, con assenza di pericolosità 'attuale'.

Sul tema, si osserva che la Corte di merito non ha realmente preso in esame l'obiezione difensiva, posto che le acquisizioni probatorie successive non potevano incidere sulla ritenuta assenza di pericolosità sino al 2004.

5.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione del principio della autonomia valutativa tra procedimento di prevenzione e procedimento penale di cui all'art. 29 Cod. Ant. .

Si riprendono i temi trattati nei ricorsi proposti da Righi Luigi e da Righi Salvatore, prima illustrati, in riferimento all'esito assolutorio del giudizio abbreviato celebrato in Napoli nei confronti di Righi Luigi. La smentita circa la rilevanza penale delle condotte - derivante da

tale esito - non poteva essere superata con argomentazioni che tendono a riproporre la originaria tesi di accusa.

5.3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina di legge in tema di pericolosità semplice. L'inquadramento soggettivo dei propositi nelle categorie normative di cui all'art. 1 lett. a - b Cod. Ant. è stato realizzato tramite una interpretazione estensiva della norma di riferimento, in contrasto con i più recenti approdi interpretativi di questa Corte di legittimità, tesi a sottolineare il carattere tassativo dei contenuti delle disposizioni, con particolare riferimento alla connotazione dell'attività posta in essere in termini di 'delitti'.

Nel caso di Righi Antonio, in particolare, pur essendovi un giudicato di condanna per fatti avvenuti tra il 1997 ed il 1998 mancherebbe l'abitudine delittuosa, non essendovi prova di condotte successive a tale momento storico.

In particolare, quanto alle intestazioni 'di comodo', la Corte di Appello - in contrasto con gli esiti del giudizio penale - le qualifica come penalmente rilevanti senza che vi sia la dimostrazione della finalità elusiva o della strumentalità con reati di riciclaggio e senza individuare i reati-presupposto da cui, in tesi, deriverebbe la provvista economica. E' la stessa Corte di Appello ad ammettere che non vi è prova della provenienza delle risorse dal clan Contini, ma non ne trae le conseguenze dovute. La decisione, come si è detto, recupera l'impostazione iniziale di accusa contenuta nella decisione del GIP di Napoli, smentita nel prosieguo del giudizio penale. R7

5.3.4 Al quarto motivo si deduce violazione di legge in riferimento al parametro della attualità della pericolosità.

Si evidenzia che non vi sarebbe costanza alcuna nelle manifestazioni delittuose del Righi e la pericolosità non può dirsi attuale.

5.3.5 Al quinto motivo si deduce violazione di legge per assenza dei presupposti oggettivi della confisca.

Si contestano le affermazioni relative al parametro della disponibilità dei beni e si evidenzia l'omesso esame dei contenuti della consulenza di parte.

5.4 Il ricorso proposto nell'interesse di Mariotti Alfredo è affidato a quattro motivi.

5.4.1 Al primo motivo si deduce la violazione del principio del *ne bis idem*, di rilevanza convenzionale (art. 4 prot.7 Conv.Edu).

Si contesta la decisione espressa, sul tema, dalla Corte di merito, tesa a superare il vincolo derivante dalla decisione del 2005 in virtù di pretese sopravvenienze dimostrative (dichiarazioni rese dal collaborante Galasso nel 2010). Ma tali elementi - secondo la difesa - si riferiscono alla vicinanza tra il Mariotti e Pino Cillari, dato storico già scrutinato nella decisione del 2005 (sulla base delle dichiarazioni Galasso 1992) e, pertanto, non rivalutabile. In tal senso, si afferma, il giudicato di prevenzione ricade sul 'fatto' che

all'epoca era stato prospettato come indicativo di pericolosità, che non potrebbe subire rivalutazione per elementi di prova sopravvenuti e di analogo tenore.

La riproposizione del giudizio di pericolosità soggettiva - peraltro - è stata realizzata in modo del tutto generico, senza precisare la categoria normativa di riferimento. Ove si trattasse di pericolosità qualificata ciò contrasterebbe con l'archiviazione emessa in sede penale della posizione del Mariotti.

5.4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione delle previsioni di legge in punto di ritenuta pericolosità.

In sintesi, si afferma che la pretesa rilevanza dimostrativa data dalla Corte di secondo grado all'incontro imprenditoriale Righi-Mariotti (avvenuto per un breve periodo sul finire degli anni '90) si fonda su un dato fenomenico giuridicamente inesistente, rappresentato dalla appartenenza o vicinanza del Mariotti alla criminalità organizzata campana negli anni '80. Al più il Mariotti poteva, in rapporto alla vicenda imprenditoriale, essere considerato uno dei fiduciari dei Righi.

5.4.3 Al terzo motivo si deduce violazione di legge sul presupposto oggettivo della pericolosità. Non vi è alcun elemento, anche volendo accedere alla rilevanza dell'incontro con i Righi di fine anni '90, circa l'esistenza di una 'condizione' di pericolosità del Mariotti tenuta nel corso del tempo. La collaborazione prestata ai Righi per i primi insediamenti commerciali in Roma, se rilevante, sarebbe - in ogni caso - un fatto limitato e circoscritto nel tempo. Si eccipisce, in ogni caso, che le dichiarazioni del Galasso del 2010 erano tardive e dunque inutilizzabili a carico del Mariotti.

5.4.4. Al quarto motivo si contesta, in ogni caso, la ritenuta qualità di prestanome del Mariotti nella intestazione della attività commerciale oggetto di confisca.

6. I ricorsi proposti dai soggetti terzi verranno qui illustrati negli stretti limiti di rilevanza per la motivazione della decisione, come previsto dal testo dell'art. 173 co.1 disp.att. cod.proc.pen., rinviandosi - per il resto - al testo dei medesimi.

6.1 Il ricorso proposto da Cardinale Paola, Righi Ivano, Righi Marianna, Natoli Vincenzo si ricollega a quello del proposto Righi Salvatore e ne fa proprie le argomentazioni. Si riprendono i temi della perimetrazione cronologica della pericolosità e della prova di fittizietà della intestazione.

6.2 Il ricorso proposto da Righi Alessandro, Righi Roberto, Salera Alessia, Scognamiglio Immacolata, Festa Mariarca deduce violazione di legge in riferimento al giudizio di pericolosità soggettiva riferito a Righi Luigi, con riproposizione delle argomentazioni esposte nel ricorso del medesimo, cui si opera rinvio. Si deduce, inoltre, violazione di legge sul parametro della disponibilità dei beni, con riproposizione delle doglianze esposte in secondo grado. Si rappresenta, in particolare, l'intervenuta assoluzione - nel giudizio penale correlato - di Salera Alessia e di Righi Roberto.

127

6.3 Il ricorso proposto da Righi Ciro classe '77, Giubilato Valentina deduce vizio di travisamento della prova sul tema della disponibilità. Si rappresenta che la redditività dei propositi era del tutto idonea a realizzare gli investimenti oggetto di confisca, con erronea percezione dei dati rilevanti in sede di merito.

6.4 Il ricorso proposto da Annicelli Annamaria deduce erronea applicazione di legge sul tema della disponibilità e della fittizia intestazione dei beni. Si afferma che non vi è prova della illiceità delle risorse impiegate e che la fittizietà è stata desunta dal mero vincolo familiare (coniuge di Righi Antonio).

6.5 Il ricorso proposto da Mariotti Marco deduce le medesime violazioni di legge contenute nel ricorso depositato nell'interesse di Mariotti Alfredo, cui si compie - in questa sede - rinvio.

6.6 Il ricorso proposto da Cardinale Mario, Righi Ciro, Righi Salvatore in qualità di eredi di Stasio Maria deduce vizio di motivazione apparente sul tema della disponibilità dei beni.

6.7 Il ricorso proposto da Righi Mario, Granatello Rosa, Righi Giuliano, Righi Sara deduce violazione di legge in riferimento alla individuazione, da parte della Corte di Appello, del polo di pericolosità non già in una determinata persona fisica - come imposto dalla legge -, quanto in quella di un 'gruppo di fatto'. Righi Mario, fratello dei propositi, evidenzia che la Corte di merito avrebbe dovuto collocare nel tempo l'investimento economico e, soprattutto, attribuirlo alla iniziativa di uno dei soggetti propositi, non potendosi ammettere una pericolosità collettiva che finirebbe con il coinvolgere in tale categoria il soggetto, in realtà, terzo. Si afferma che il ricorso a tale categoria del 'gruppo di fatto' finisce con il rendere meramente assertiva la motivazione del provvedimento impugnato sul tema della disponibilità. Viene altresì rivendicata l'autonoma capacità patrimoniale di Righi Mario, soggetto estraneo a contesti criminali. Sul punto la decisione di secondo grado avrebbe del tutto trascurato la rilevanza degli elementi offerti.

6.8 Il ricorso proposto da Cardinale Chiara deduce violazione di legge in riferimento alla omessa considerazione del rilievo della assoluzione della ricorrente, nel correlato giudizio penale, dalla imputazione di concorso in fittizia intestazione di beni, nonché deduce motivazione apparente sul tema della disponibilità.

6.9 Il ricorso proposto da Annicelli Gianluca deduce violazione di legge sul tema della fittizia intestazione dei beni e motivazione apparente sul punto della disponibilità.

6.10 Il ricorso proposto da Ferrara Luigi deduce erronea applicazione di legge e assenza di motivazione sul tema della riferibilità dei beni. Si evidenzia tema analogo a quello proposto nell'interesse di Righi Mario ed altri (par.6.7) essendo stati oggetto di confisca beni riferiti non già alla iniziativa specifica di un soggetto portatore di pericolosità, quanto ad un 'gruppo di fatto'. Si contesta, inoltre, la possibilità di superare il giudicato assolutorio contenuto nella pronunzia del GUP di Napoli attraverso il principio della 'autonoma valutazione' , trattandosi di giudicato incidente sul presupposto della rilevanza

127

penale della intestazione fiduciaria, superato peraltro solo mediante suggestioni, non essendo stata identificata la pretesa provenienza illecita delle risorse impiegate.

6.11 Il ricorso proposto da Ferrara Nicola pone i medesimi punti di doglianza del ricorso proposto nell'interesse di Ferrara Luigi e Righi Mario.

6.12 Il ricorso proposto da Righi Carmela, Donzetti Carmine ed altri nella medesima posizione, deduce violazione di legge in riferimento alla individuazione dei parametri della disponibilità e della sproporzione. Non vi sarebbe alcuna prova della ingerenza dei propositi nella gestione delle attività di impresa riferibili ai ricorrenti, con violazione dei criteri di ripartizione dell'onere dimostrativo, gravante sull'accusa.

6.13 Taluni dei ricorrenti hanno chiesto la trattazione in pubblica udienza del presente ricorso, con atti depositati in Cancelleria.

7. Va inoltre rappresentato che nella sua requisitoria scritta, il Sig. Procuratore Generale ha chiesto in via principale di rimettere la decisione dei ricorsi alle Sezioni Unite di questa Corte e, in subordine, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

7.1 La requisitoria individua alcuni temi di fondo che vanno qui rievocati, sia pure in sintesi e con rinvio implicito - ma costante - ai contenuti dell'atto, allo scopo di rappresentare le ragioni delle richieste prima richiamate e le ragioni della decisione presa dal Collegio.

7.1.1 Quanto al tema della pretesa *violazione del contraddittorio*, per la intervenuta riquilificazione dell'inquadramento soggettivo nelle categorie della pericolosità generica, si ritiene assente il vizio denunciato perchè la modifica riguarda - a parere del P.G. - l'argomentazione posta a sostegno del giudizio di pericolosità e non l'imputazione.

7.1.2 Quanto al profilo della violazione del principio del *ne bis in idem* - per precedenti giudicati emessi in sede di prevenzione - si elabora una complessa riflessione di sistema. Partendo dalla ricognizione del diritto vivente, teso ad ammettere - in prevenzione - la rivedibilità della decisione definitiva *in malam partem*, senza limiti temporali, lì dove sopravvenga un *novum* probatorio, si evidenzia l'anomalia sistematica di tale assetto, specie dopo l'intervenuta formalizzazione legislativa (art. 28 Cod. Ant.) della revocabilità della confisca *in bonam*, con azione sottoposta a preclusioni temporali. Si evidenzia altresì la difforme regolamentazione dell'istituto affine della confisca estesa (art. 12 *sexies* l. 356/'92) che, inserendosi nel giudizio penale di cognizione, gode della garanzia della intangibilità del giudicato assolutorio. La natura giurisdizionale e cognitiva del giudizio di prevenzione, fermo restando il diverso *standard* dimostrativo, imporrebbe la ridiscussione - in tale ottica - degli approdi giurisprudenziali, anche delle Sezioni Unite, da cui deriva l'attuale, ritenuta anomala, qualificazione del giudicato di prevenzione come giudicato *sui generis* ed allo stato degli atti. Sul tema, pertanto, si propone in via principale la rimessione della decisione alle Sezioni Unite di questa Corte, ed in subordine

127

si evidenziano profili di apparenza motivazionale tali da condurre all'annullamento della decisione.

7.1.3 Quanto al tema dell'*inquadramento dei proposti nelle categorie della cd. pericolosità generica* di cui all'art. 1 d.lgs. n-159 del 2011 si ritiene necessario aderire al filone interpretativo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità - e della Corte Edu - teso a promuovere un approccio tassativizzante nella ricognizione dei contenuti normativi.

La requisitoria individua ed esamina i rischi sistemici correlati ad una interpretazione dei presupposti sganciata dal principio di tassatività e determinatezza (di recente sottolineati dalla Corte Edu) e promuove la lettura *tassativizzante* (di termini contenuti nella disposizione legislativa come *abitualità, delittuosi*), resa necessaria anche dalla ricognizione della finalità dell'impianto normativo, teso ad inibire non già la delinquenza primaria quanto la recidivanza e dunque la serialità delittuosa.

Da ciò la condivisione di quelle letture interpretative che evidenziano come, nella parte constattativa del giudizio di prevenzione, debba esservi la presa d'atto di uno o più reati già commessi.

Lì dove il giudice della prevenzione tenda, di contro, a rielaborare ipotesi che non hanno dato luogo ad - almeno - un giudizio di responsabilità penale finisce con il surrogarsi impropriamente al giudice della cognizione penale, attraverso una sostanziale 'frode delle etichette'.

Si afferma, pertanto, che il sistema giuridico e la definitiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione non ammettono che il giudice della prevenzione realizzi una revisione *in malam partem* di un giudicato assolutorio. Deve esserci, alla base del giudizio di pericolosità, almeno una condanna per delitto doloso.

Sul punto si ritiene necessario - da parte del PG - rimettere la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.

7.1.4 La premessa teorica esposta al punto che precede ricade, altresì, nella trattazione dei motivi basati sulla denuncia di cattivo uso del potere di 'autonomia valutativa' da parte del giudice della prevenzione e di quelli relativi allo standard dimostrativo richiesto per le misure di prevenzione.

Sul punto, nella requisitoria del PG si afferma, con nettezza, che il sistema giuridico non può tollerare un diverso giudizio di attendibilità della singola evidenza probatoria, al più potendosi prevedere un diverso standard probatorio del complesso delle evidenze acquisite. Se ne deduce che non potrebbe, il giudice della prevenzione, affermare la verità di un fatto sulla base della medesima informazione probatoria risultata inidonea allo scopo nel giudizio di cognizione penale.

Quanto al tema dello standard probatorio, il PG realizza la scissione tra momento cognitivo e momento prognostico del giudizio di prevenzione. Si afferma che il criterio del

RM

ragionevole dubbio non può, ovviamente, valere per il giudizio prognostico, per sua natura probabilistico. Ma la rilevanza dei beni incisi porta a ritenere che nella parte cognitiva debba esservi accertamento pieno dei presupposti, in rapporto al bisogno complessivo di rispetto del principio di tassatività.

Anche su tale aspetto si chiede di valutare la rimessione alle Sezioni Unite.

7.1.5 Quanto al tema della apparenza di motivazione, si propone la rimessione alle Sezioni Unite per comporre un contrasto che il PG individua tra l'orientamento prevalente e quanto affermato da Sez.VI n. 33705 del 15.6.2016 .

In subordine viene chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

Si precisa, in premessa, che la sindacabilità della sola violazione di legge non impedisce di realizzare un controllo *funzionale* della motivazione ai sensi dell'art.125 cod.proc.pen., riempiendo di maggior significato la locuzione 'motivazione apparente'.

Ciò posto, si ritiene che le argomentazioni poste a sostegno della decisione da parte della Corte di Appello non resistano ad un controllo logico-funzionale su alcuni punti essenziali della vicenda oggetto di giudizio, ed in particolare :a) non vi sarebbe base cognitiva adeguata circa la persistenza della pericolosità dei proposti in epoca posteriore al 1983; b) si contesta l'utilizzo della nozione di 'gruppo di fatto', estranea al sistema della prevenzione patrimoniale, posto che trattasi di argomento che nasconde la carenza dimostrativa circa la specifica provenienza delle risorse investite da ciascuno dei soggetti proposti, così realizzando una apparenza motivazionale su punti decisivi della vicenda oggetto di giudizio.

RST

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che la fondatezza di alcuni dei motivi di ricorso - su punti qualificanti della fattispecie prevenzionale - debba determinare l'annullamento dell'intera decisione, per nuova deliberazione, senza necessità di investire della trattazione le Sezioni Unite di questa Corte, per le ragioni che seguono.

1.1 Nella sua requisitoria scritta, come si è evidenziato, il Procuratore Generale ha individuato taluni temi nevralgici, in chiave di promozione dell'intervento del massimo organo nomofilattico, chiedendo solo in subordine l'annullamento della decisione impugnata.

Tuttavia, come si andrà a dire, va constatato: a) che la linea evolutiva seguita - in questa sede di legittimità - su alcuni dei temi rilevanti, quantomeno a partire dall'anno 2015, appare costante e priva di reali contrasti, sicchè difetta il presupposto di cui all'art. 618 co.1 cod.proc.pen., ove si esamini la giurisprudenza in tale chiave evolutiva e diacronica; b) che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già espresso, in alcuni recenti arresti (Sez. Un. *Paternò* e Sez. Un. *Gattuso*) ampia condivisione in merito a snodi essenziali di tale

evoluzione interpretativa, anche in riferimento ai contenuti della pronunzia emessa dalla Grande Camera Corte Edu nel noto caso *De Tommaso contro Italia* in tema di presupposti legislativi della pericolosità semplice (decisione del febbraio 2017 con accertamento di violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

1.3 Sempre in via preliminare, va precisato che il Collegio ha trattato il procedimento in udienza camerale - ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., con contraddittorio cartolare - e non pubblica, non potendosi accogliere le sollecitazioni provenienti - nel senso della pubblicità - dalla difesa, per le ragioni che seguono. E' pacifico che la disciplina vigente non prevede la trattazione in pubblica udienza dei ricorsi per cassazione in tema di misure di prevenzione, posto che : a) l'art. 10 Cod.Ant. fa riferimento, quanto al *modus* di trattazione, alle norme del codice di procedura penale che riguardano le misure di sicurezza; b) il modello procedimentale in questione rientra nella previsione di legge di cui all'art. 611 cod.proc.pen., trattandosi di decisioni che non possono dirsi emesse «nel dibattito» e che non vedono una previsione espressa nel senso della pubblicità.

Ciò posto, il tema sollevato potrebbe - in ipotesi - dare luogo ad un incidente di legittimità costituzionale, ove si individuassero ragioni tali da determinare un contrasto con le disposizioni della Costituzione o della Convenzione Edu (come fonte interposta), ma, anche in tale ottica, va preso atto della - relativamente recente - decisione emessa dalla Corte Costituzionale il 25 gennaio 2011 - num. 80 - con cui il giudice della leggi ha dichiarato la infondatezza del dubbio di legittimità, allora sollevato. Le motivazioni espresse in tale arresto sono condivise dal Collegio - anche in virtù della natura del giudizio di cassazione e della possibile trattazione dei procedimenti di prevenzione in udienza pubblica nei gradi di merito - il che esclude la possibilità di una rinnovata rimessione della questione di legittimità costituzionale.

2. Una premessa ricognitiva di alcuni temi in diritto - in un procedimento come quello che ci occupa - appare indispensabile, specie in riferimento alla natura cognitiva del procedimento di prevenzione, alla luce della evoluzione interpretativa degli ultimi anni, seguita alla unificazione delle discipline di settore (le leggi n.1423 del 1956 e n.575 del 1965, quest'ultima modificata dalla l.n.646 del 1982) nell'unico testo di legge rappresentato dal d.Lgs. n.159 del 2011 (Codice Antimafia e delle misure di prevenzione).

2.1 L'ambizione sistematica del legislatore, in attuazione della delega del 2010, in una con il definitivo assestamento di talune novità di estremo rilievo già introdotte nell'anno 2008 (prima fra tutte, la confisca disgiunta con accertamento di pericolosità pregressa e l'estensione dello strumento *de quo* all'intera area della pericolosità cd.semplice), ha determinato la crescita esponenziale tanto dell'applicazione pratica dello strumento giuridico in questione (specie sul versante patrimoniale) che della complessità

interpretativa degli istituti - alcuni di nuovo conio - con rivisitazione significativa delle categorie concettuali e sistematiche, radicatesi nel corso dei trent'anni precedenti.

Basti pensare al fatto che tra il 2012 e il 2018 - negli ultimi sei anni - le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate ad occuparsi di temi 'prevenzionali' in ben *otto* occasioni, mentre tra il 1983 (si prende a riferimento l'anno successivo alla legge n.646 del 1982) ed il 2011 (ossia i precedenti ventisette anni) si contano solo *dieci* interventi regolativi delle Sezioni Unite.

In tale consistente percorso di rielaborazione, sostenuto dal recupero della valenza di decisioni emesse - anche sulla previgente disciplina - dalla Corte Costituzionale e alimentato da interventi, come si è detto, sia delle sezioni semplici che delle sezioni unite di questa Corte, si è calata la nota decisione emessa - nel febbraio del 2017 - dalla Grande Camera della Corte Edu nel caso *De Tommaso contro Italia*, con accertamento di violazione per *cattiva qualità della legge* regolatrice della pericolosità semplice, il che ha portato a ribadire ulteriormente (in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, investita da autorità giudicanti di merito) taluni profili che indubbiamente ricadono, come segnalato dal Procuratore Generale in sede di requisitoria, nel caso qui in esame.

2.2 Primo fra tutti, quello del significato della giurisdizionalità del procedimento di prevenzione, aspetto da cui deriva - in larga misura - la promozione del rinnovato approccio interpretativo «tassativizzante» alle previsioni di legge in materia, ferma restando la peculiarità della disciplina.

La Corte Costituzionale, in due pronunzie con cui rifiutò di emettere decisioni *additive* in tema di misure di prevenzione (ord. n. 721 del 1988; sent. n. 335 del 1996), ha fatto discendere tale scelta dalla constatazione per cui la giurisdizione preventiva è ..*quanto meno*, da ritenersi *limitativa di diritti* .., il che rappresenta una efficace definizione dei tratti peculiari di un settore dell'ordinamento presidiato - in larga misura - da garanzie comuni con quelle del sistema sanzionatorio, trattandosi - per riprendere altra affermazione del giudice delle leggi - di *applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà* (C. Cost. sent. n. 93 del 2010).

E' dunque da ribadirsi che le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso proprio, rientrano in una accezione lata di *provvedimenti con portata afflittiva* (sia pure in chiave preventiva) il che impone di ritenere applicabile - in siffatta materia - il generale principio di *tassatività e determinatezza* dei contenuti della fattispecie atratta (sia come limite al potere legislativo di costruzione della disposizione che come criterio interpretativo), lì ove si realizza la descrizione dei comportamenti presi in considerazione come prima 'fonte giustificatrice' di dette limitazioni.

2.3 E', pertanto, dalla matrice giurisdizionale del procedimento e dalle ricadute della decisione su diritti fondamentali della persona che deriva, come più volte evidenziato in

plurimi arresti di questa Corte la necessità di una valorizzazione : a) della dimensione probatoria della cd. fase constatativa del giudizio di prevenzione, base logica e giuridica della successiva prognosi di pericolosità ; b) della aderenza di tale dimensione probatoria ai contenuti tipici della fattispecie astratta che si ritiene di applicare al soggetto proposto. Le decisioni di questa Corte - antecedenti e successive alla pronuncia della Corte di Strasburgo - che hanno dato corpo a tale linea interpretativa sono molteplici (si vedano, sul tema Sez. I n. 31209 del 2015 ; Sez. II n. 26235 del 2015 ; Sez. I n. 43720 del 2015 ; Sez. V n. 6067 del 2017; Sez. I n. 16038 del 2016; Sez. I n. 36258 del 2017; Sez. I n. 54119 del 2017; Sez. VI n. 53003 del 2017; Sez. I n. 349 del 2018; Sez. I n. 13375/2018), e convergenti nel realizzare una lettura delle disposizioni in tema di pericolosità semplice di cui all'art. 1 lett. a - b Cod. Ant. incentrata sulla valorizzazione della locuzione *proventi di attività delittuose/ traffici delittuosi* in chiave tassativizzante, il che - come si è detto - esclude su tale aspetto la possibilità di accogliere l'invito rivolto al Collegio dal Procuratore Generale, di rimessione della trattazione alle Sezioni Unite .

Si è infatti affermato, in via generale, che nella fase preliminare della constatazione delle condotte potenzialmente indicative della pericolosità sociale, parlare di 'traffici delittuosi' o di proventi di 'attività delittuose' in senso non generico, significa che, pur senza indicare le fattispecie incriminatrici specifiche, il legislatore ha inteso prendere in esame la condizione di un soggetto che ha, in precedenza, *commesso dei delitti* consistenti in attività di intermediazione in vendita di beni vietati (*traffici delittuosi*) o tipologicamente produttivi di reddito (provento di attività *delittuose*). RM

In tal senso, le categorie tipizzate della personalità semplice - art. 1 Cod. Ant. - presentano aspetti (il riferimento alla *abitudine* e la descritta connotazione dell'attività pregressa svolta dal soggetto) di più elevata aderenza al paradigma classico della pericolosità penalistica - come segnalato in requisitoria del PG - rispetto a quelle della cd. pericolosità qualificata (art. 4 co.1 lett. a e lett. b), posto che in tale secondo caso il legislatore - proprio in riferimento al maggior disvalore delle fattispecie penali evocate - non richiede la precedente verifica della commissione del reato ma consente l'intervento preventivo sulla base dell'*indizio* di commissione del medesimo.

2.4 In altre parole, va condivisa e ribadita l'affermazione (Sez. I n. 349/2018) per cui, nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità il '*delittuoso*' non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla *abitudine*) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante.

Ciò impone di ritenere che nella ricognizione del contenuto delle disposizioni di cui all'art. 1 co.1 lett. a - b Cod.Ant. l'interprete è tenuto ad aderire ad una lettura del contenuto prescrittivo che si fondi sull'apprezzamento di ripetute condotte suscettibili di costituire reato, secondo i tratti (e le finalità) delineati dal legislatore.

Si rievoca, nei citati arresti, la necessaria aderenza del momento cognitivo della prevenzione al *contenuto tipico della previsione legale* come - del resto - già evidenziato dalla nota decisione Corte Cost. n.177/1980 [...] *decisivo è che anche per le misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all'avvenire* [...]. In tale passaggio argomentativo, peraltro, si riconosce con chiarezza il fondamento di quella posizione concettuale che scinde il giudizio di prevenzione in due fasi, constatativa e prognostica (v. Sez. I n. 23641 del 2014, ric. *Mondini*) con diversità degli standard probatori relativi a tali due segmenti dell'operazione valutativa (certezza processuale del fatto constatato + probabilità della sua riproduzione o della realizzazione di condotte dal disvalore omogeneo) con affermazione che appare opportuno riprendere, per l'aderenza al caso in esame. In particolare, la scissione del giudizio prevenzionale in due fasi è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituti coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamento di *fatti* idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore) può seguire la fase «prognostica» in senso stretto (ossia la valutazione delle probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai risultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui all'art. 203 cod.pen. .

Come è stato osservato in ulteriore arresto (Sez. I, 31209 del 2015 ric. *Scagliarini*, cit.), nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di «fatti» idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale D.Lgs. n.159 del 2001. Solo l'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità, derivante dall'apprezzamento di fatti (v. Corte Cost. n.23 del 1964 ove si è affermato che non è esatto che dette misure possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti; l'applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona..) consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di *attualità* all'esito del giudizio di primo grado di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso 'congiunta' a misura patrimoniale, mentre in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più *attuale* (sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale

127

della confisca 'disgiunta' . In tali arresti si è evidenziato, altresì, che affermare la «condizione» di pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria «prognosi di probabile e concreta reiterabilità» di *qualsivoglia* condotta illecita - così come previsto in via generale dall'articolo 203 del codice penale (norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato) - ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicchè la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi *tipiche*, di cui all'art. 4 d.lgs. n.159 del 2011) cui non siano seguiti segni consistenti di modifica comportamentale .

2.5 Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della *selezione normativa* delle specifiche «categorie» di pericolosità. Le indicazioni del legislatore, in quanto 'tipizzanti' , determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo percepirsi come manifestazione di pericolosità risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 del Decreto Legislativo n.159 del 2011. La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di tale preliminare inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discrezionalità del giudice agli 'ordinari' compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da 'quelle' risultanze probatorie è oggettivamente influenzato.

La descrizione della 'categoria criminologica' di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011 ha, pertanto, il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la 'previa' selezione e connotazione, con fonte primaria, dei *parametri fattuali rilevanti*, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di 'indizio di commissione' di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un 'fascio di condotte' (le ipotesi di pericolosità generica). Ciò peraltro, in linea con i contenuti degli arresti citati, consente di superare il giudizio negativo espresso dalla Corte Edu nel caso *De Tommaso* in punto di 'qualità della legge', nel senso che le disposizioni di riferimento, qui limitate ai casi di 'dedizione abituale a traffici delittuosi

127

(lettera a art. 1 co.1) e/o al vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di attività delittuose (lettera b)' contengono gli *spunti tassativizzanti* che consentono di ritenerle disposizioni idonee ad orientare le condotte dei consociati in modo congruo (con rispetto del canone logico-giuridico della prevedibilità, richiamato nella decisione Corte Edu). Ciò, ovviamente, nella misura in cui tale approccio 'tassativizzante' alla lettura delle norme venga rispettato in concreto, sulla base dei contenuti dei numerosi precedenti interni già orientati in tale direzione.

3. Da tale premessa derivano una serie di conseguenze, sui temi rilevanti per la presente decisione.

3.1 La prima riguarda il modo di essere della cd. «fase constatativa» del giudizio di prevenzione, rappresentata dalla iscrizione del soggetto proposto (attuale o pregressa) nella categoria tipica di riferimento, base logica della prognosi.

Se l'iscrizione nella categoria è una *condizione* della prognosi - non essendo sufficiente per la formulazione della medesima, dovendo la pericolosità porsi come giudizio rivolto al futuro - è evidente che la base cognitiva deve essere processualmente certa, altrimenti la prognosi (giudizio ontologicamente probabilistico) nasce viziata in radice.

Ove si tratti delle ipotesi di cui all'art. 1 lett. a/b Cod. Ant. si è detto che le precedenti condotte del soggetto vanno qualificate in termini di *ricorrenti attività delittuose* (produttive di reddito o consistenti in traffici) il che tendenzialmente esclude la possibilità di ritenere tali, in sede di prevenzione, quelle condotte che il giudice penale - nell'esercizio della sua funzione cognitiva - ha già ritenuto non conformi al tipo o addirittura insussistenti nella loro dimensione fattuale o giuridica.

Non è un caso, infatti, che l'origine giurisprudenziale (Sez. Un. *Simonelli* del 1996) del principio della «autonoma valutazione» riguardi il settore della pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione mafiosa) nel cui ambito la descrizione normativa *prevenzionale* è operata in termini meno stringenti (si evoca l'indizio) rispetto a quelli prima evidenziati, il che rende sostenibile - in una con lo sviluppo autonomo dei dati informativi - l'approdo ad una diversità di esito dei due giudizi (penale e di prevenzione qualificata).

Ma lì dove la parte constatativa del giudizio debba fondarsi sulla constatazione di precedenti attività *delittuose* (art. 1 Cod. Ant.), il sistema attuale della pericolosità semplice - arricchito, come si dirà, dalla previsione specifica di cui all'art. 28 Cod. Ant. - non tollera la rielaborazione autonoma di un giudicato penale assolutorio - nel merito- da parte del giudice della prevenzione, se non nella marginale ipotesi di un consistente apporto di elementi informativi non valutati in sede penale.

3.2 Tale riflessione è stata in più arresti elaborata da questa Corte di legittimità.

Conviene rievocare, sul punto, la medesima decisione Sez. I n. 31209/2015 ric. *Scagliarini* e la più recente Sez. I n. 24707/2010 ric. *Oliveri*.

Nella prima decisione si è affermato - con linea non smentita nei successivi arresti - che :[..] tale inquadramento - art. 1 comma 1 lett. b Cod. Ant. -presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del giudizio, le seguenti verifiche :

- a) la realizzazione di attività *delittuose* (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;
- b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano *produttive* di reddito illecito (il provento) ;
- c) la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.

L'attività *contra legem* (importata da correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di prevenzione) deve potersi pertanto caratterizzare in termini di delitto - quantomeno ricorrente - produttivo di reddito. In ciò la norma non eleva a presupposto di 'pericolosità generica rilevante' la realizzazione di un qualsiasi illecito, per quanto si è affermato in precedenza. Nel caso portato all'attenzione di questa Corte l'analisi del presupposto della ritenuta pericolosità generica del proposto è affetto da vizi espressivi che rendono non comprensibile il ragionamento giustificativo della decisione, denunziabili e rilevabili anche in un sistema che vede limitato il ricorso per cassazione, in tema di prevenzione, alla violazione di legge. Sul punto, se è vero che l'autonomia del procedimento di prevenzione - rispetto a quello penale - consente in termini generali la valutazione del 'fatto' comunque accertato, quale eventuale sintomo di pericolosità è pur vero che tale affermazione esige da un lato la «effettività» di una autonoma valutazione, che nel caso in esame manca del tutto, ma soprattutto va rapportata alla tipologia di pericolosità 'prevenzionale' che si ipotizza sussistente. *Il principio della «autonoma valutazione» (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale) si è infatti affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguità mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all'organismo mafioso) che tollera, per la sua diversità ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (art. 416 bis) la diversità di apprezzamento, nei due settori dell'ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguità - ove accertate - pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilità).*

Ma nel settore della pericolosità 'semplice' di cui all'art. 1 D.lgs. n.159 del 2011, ed in particolare per quanto riguarda l'ipotesi della lettera b - su cui si incentra la decisione - molto minore, per non dire assente, è la possibilità di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassatività prima descritta, una simile operazione.

RST

La norma di riferimento, come si è detto, impone di constatare la ricorrente commissione di un delitto (attività delittuose) produttivo di reddito.

Se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale - e ciò sia in rapporto all'elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo - manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie.

Di ciò il giudice della prevenzione ha l'obbligo di tener conto, pena la violazione del principio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell'ordinamento e di non contraddizione (in termini generali, nel settore delle impugnazioni, si veda Sez. VI n. 624 del 14.2.1997, rv 208003) .. . L'unica ipotesi - a ben vedere - di possibile valutazione autonoma dei 'fatti accertati' in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, lì dove si discuta dell'inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui all'art. 1 co.1 lett. b D.Lgs. n.159 del 2011 riguarda le ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) lì dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza nella decisione di proscioglimento o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti ..[..].

3.3 Nella seconda decisione indicata, ric. *Oliveri* si è ulteriormente affermato, in riferimento ad un caso di domanda di revoca *ex tunc* di decisione di prevenzione per successivo giudicato penale favorevole che : [...] ..non può prescindere dal fatto che il giudizio di prevenzione - specie in riferimento alle elaborazioni più recenti, tese a riconsiderare talune passate ambiguità concettuali in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata - è strutturato come giudizio «cognitivo» teso a ricostruire, preliminarmente, talune condotte poste in essere dal soggetto 'attenzionato', in virtù del fatto che la formulazione di un giudizio prognostico rivolto al futuro (il giudizio di pericolosità attuale) è affrancata da un inaccettabile soggettivismo (che contrasterebbe con la natura giurisdizionale del procedimento) se ed in quanto trae origine da un previa operazione di tipo ricostruttivo, del tutto analoga a quella che si realizza - in sede penale - lì dove si ricostruisce il rapporto tra fatto concreto e fattispecie astratta. In particolare, secondo gli arresti univoci di questa Corte - antecedenti e successivi alla pronuncia Corte Edu *De Tommaso c. Italia*, citata dal ricorrente - la parte prognostica del giudizio è preceduta e condizionata da una parte «ricostruttiva» di fatti (con strumenti dimostrativi analoghi a quelli utilizzati in sede penale) e delle singole condotte tenute dal proposto, sì da determinare la «previa iscrizione» del soggetto nella categoria normativa *tipizzata* di cui agli artt. 1 /4 d.lgs. n.159 del 2011 (si vedano sul tema, Sez. I n. 31209/2015 ; Sez. II n. 26235/2015 ; Sez. I n. 43720/2015 ; Sez. V n. 6067/2017; Sez. I n. 16038/2016; Sez. I n. 36258/2017; Sez. I n. 54119/2017; Sez. VI 53003/2017 ; Sez. I n. 349/2018; Sez. VI n. 43446/2017 ; Sez. VI n. 2385/2018) . Ora, lì dove detta ricostruzione preliminare e funzionale alla formulazione della prognosi di pericolosità in prevenzione

RM

venga successivamente «smentita» dagli esiti definitivi di un giudizio penale, è evidente che a venire in rilievo (come già emerso nella linea interpretativa formatasi sull'art. 7 legge n.1423 del 1956, seguita a partire da Sez. Un. n.18 del 10.12.1997 dep.1998, *Pisco*) è il tema del «contrasto tra giudicati» (che rimanda all'istituto della revisione), con *tendenziale prevalenza della valutazione realizzata nel contesto dotato di maggiori garanzie di affidabilità della decisione, rappresentato, indubbiamente, dal giudizio penale.* Si tratta, in altre parole, del risvolto del tema che già questa Corte ha esaminato trattando i profili delle misure di prevenzione in cognizione, lì dove si è affermato che dove le condotte sintomatiche della pericolosità risultino legislativamente caratterizzate (nell'ambito di previsioni da ritenersi *tipizzanti*, come quelle di cui agli artt. 1 e 4 del Cod.Ant.) in termini per lo più evocativi di fattispecie penali (quali le 'ricorrenti condotte delittuose' da cui il soggetto trae sostegno, i traffici illeciti, l'indizio di appartenenza ad organismo mafioso, l' indizio di commissione di uno o più fatti di reato ricompresi in una norma di rinvio) è evidente che il giudice della misura di prevenzione (nel preliminare apprezzamento di tali 'fatti') non può evitare di porsi il problema rappresentato dalla esistenza di una pronunzia giurisdizionale che proprio su 'quella' condotta (*ingrediente necessario della preliminare iscrizione nella categoria normativa di pericolosità*) ha espresso una pronunzia in termini di insussistenza o di non attribuibilità del fatto all'individuo di cui si discute (si rinvia, sul tema a quanto affermato da Sez. 1 n. 31209 del 2015, ric. *Scagliarini*, rv 264319/264322, nonché, in epoca successiva, da Sez. V n. 6067 del 6.12.2016, ric. *Malara*, rv 269026 e da Sez. I n. 36258 del 2017, ric. *Celini* ed altri). L'interferenza cognitiva tra i due procedimenti (penale e di prevenzione) è tema ormai ineludibile, sia pure nell'ambito di previsioni di legge che realizzino un bilanciamento, imposto dalle particolari caratteristiche del giudizio di prevenzione. Questa è, peraltro, la linea seguita dal legislatore delegato del 2011 (d.lgs. 159) in tema di *revocazione* della confisca (art. 28), istituto che realizza - per la prima volta - una normativizzazione dei principi affermatasi in giurisprudenza dal 1998 in poi, attraverso la previsione di cui al comma 1 lettera b dell'art. 28, disposizione che facoltizza la proposizione della domanda di revocazione *quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca.* E' bene affermare, sul punto, che la non applicabilità di tale disposizione alle misure esclusivamente personali (regolamentate dal solo istituto generale della revoca, ora collocato all'art. 11 del d.lgs. n.159/2011), così come la impossibilità di applicazione del medesimo art.28 - secondo quanto previsto in tema di disciplina transitoria dall'art. 117 del medesimo d.lgs.159 - alle procedure definite con l'applicazione della previgente disciplina, non ne sminuisce il valore sistematico, di orientamento della interpretazione. E' evidente infatti, che a fronte della costruzione

127

(solo) giurisprudenziale di una revocabilità *ex tunc* della misura di prevenzione per vizio genetico «sul modello della revisione» (v. per tutte, Sez. I n. 21369 del 14.5.2008, rv 240094), l'esistenza di un modello normativo 'tipizzato' è dato che deve portare l'interprete verso linee il più possibili 'conformi' ai contenuti della normazione sopravvenuta. Con ciò si intende dire che gli aspetti di maggior interesse di tale formalizzazione legislativa, tali da *transitare* nella interpretazione corrente (in linea, peraltro, con considerazioni già presenti nella giurisprudenza formatasi sui contenuti dell'art. 7 l.n.1423 del '56, come la citata Sez. I n. 21369/2008), sono rappresentati da :

- la netta scissione tra l'ipotesi della *sopravvenienza di nuove prove decisive* (lett. a del comma 1 art. 28) e il particolare caso di *contrasto tra giudicati* tra esito del giudizio di prevenzione ed esito del giudizio penale (lett. b del comma 1 art.28), sì da rendere possibile una richiesta di revoca *ex tunc* della misura di prevenzione anche in presenza dei medesimi elementi istruttori, lì dove siano stati diversamente apprezzati in sede penale;

- la opzione legislativa verso la *prevalenza del giudicato favorevole venutosi a determinare in sede penale*, lì dove tale giudicato sia interpretabile nel senso di 'escludere in modo assoluto' i presupposti applicativi della misura di prevenzione.

Ora, l'assenza di casistica sulla disposizione testè citata (in virtù della opzione interpretativa adottata in più arresti relativi al regime transitorio) non ha consentito di realizzare affinamenti interpretativi tesi a delimitare il concetto di 'esclusione in modo assoluto..' (non privo di ambiguità semantica), ma appare evidente che con simile locuzione il legislatore abbia inteso preservare da automatismi (sia pure in un ambito di *favor* verso la revocabilità) la tenuta del giudicato di prevenzione, favorendo la costruzione interpretativa di quegli «spazi di autonomia» del giudice della prevenzione che il provvedimento qui impugnato rivendica, specie in tema di misura di prevenzione applicata per una ipotesi di pericolosità *qualificata* di cui all'art. 4 co.1 lett. a d.lgs. n.159 del 2011, sulla scia di una costante linea interpretativa pregressa di legittimità (si vedano, in particolare Sez. VI n. 50946 del 18.9.2014, rv 261591; Sez. I n. 6636 del 7.1.2016, rv 266364; Sez. V n. 9505 del 17.1.2006, rv 233892). Ora, ferma restando la riaffermazione di tali, sia pur ridotti, spazi di autonomia, va precisato che il generale principio di non-contraddizione dell'ordinamento, in una con la scelta legislativa di accordare tendenziale preferenza al giudicato penale favorevole (ove di merito) impone di costruirne il senso non già in chiave di mera discrezionalità quanto in termini di possibile valorizzazione di dati obiettivi (normativi o fattuali) che si pongano come congruo fattore di giustificazione al mantenimento della misura di prevenzione pure a fronte di un 'incidente' giudicato penale di assoluzione. In particolare, lì dove la «interferenza cognitiva» tra i due procedimenti (di prevenzione e penale) vada a cadere su un *ingrediente essenziale della parte ricostruttiva del giudizio di prevenzione*, è da

127

escludersi che possa farsi leva su tale spazio di autonomia per giustificare, in sede di esame della domanda di revoca, il mantenimento in essere del provvedimento applicativo della misura di prevenzione. Ciò perchè, come si è detto in precedenza, il recupero di tassatività descrittiva delle categorie tipiche di pericolosità è stato realizzato negli arresti prima citati (specie sul fronte della cd. pericolosità generica) proprio attraverso la valorizzazione della 'correlazione' con uno o più *delitti* ritenuti come realizzati dal soggetto proposto (sicchè lì dove la valutazione del giudice della prevenzione sia su smentita dal giudice della cognizione penale viene meno uno dei presupposti tipici cui era ancorata la misura di prevenzione). Risulta, per converso, possibile realizzare un simile effetto - di mantenimento della misura - lì dove il segmento fattuale 'azzerato' dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come ingrediente fattuale solo concorrente e *minusvalente* rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del *tipo* di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo *sensibilmente diverso* rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (è il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di *appartenenza* e quella di *partecipazione* alla associazione di cui all'art. 416 *bis* cod.pen., con le precisazioni che seguiranno) .. [..].

3.4 Dunque, ragionando in termini sistematici, dai contenuti di tali arresti - che per comodità espositiva sono stati qui riproposti per stralcio - emergono una serie di principi di diritto, che il Collegio condivide e fa propri e che possono essere sintetizzati nel modo che segue:

- a) *nel giudizio cognitivo di prevenzione, l'applicazione delle previsioni di legge di cui all'art.1 co.1 lett. a - b Cod. Ant. richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata - quest'ultima - in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa del giudizio di pericolosità soggettiva ;*
- b) *il giudice della misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa;*
- c) *il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione (art. 29 Cod.Ant.);*
- d) *il giudice della misura di prevenzione è tuttavia vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio non dipendente dall'applicazione di cause estintive - sul fatto posto a base del*

RST

giudizio di pericolosità - prodottosi nel correlato giudizio penale (art. 28 Cod.Ant.) con le sole eccezioni che seguono : 1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata).

Tali principi consentono di affrontare la trattazione dei temi posti nei ricorsi, con le ulteriori precisazioni che si renderanno necessarie, caso per caso.

4. Il procedimento in esame si caratterizza per il riconoscimento di una *pericolosità semplice pregressa*, nei confronti dei quattro soggetti proposti, per un consistente arco temporale.

4.1 Alla base di tale valutazione, in estrema sintesi, i giudici del merito hanno posto :

a) un giudicato di condanna intervenuto a carico di Righi Luigi e Righi Salvatore per i fatti avvenuti nel 1983, da ritenersi di obiettivo rilievo a fini di inquadramento soggettivo di tali proposti;

b) un giudicato di condanna a carico di Righi Antonio per fatti risalenti al 1997-1998 di obiettivo rilievo a fini di inquadramento soggettivo di tale proposto;

c) un esito incidentale - Trib. Riesame Napoli - nel giudizio penale correlato, per quanto riguarda le attività poste in essere in Roma a partire dalla fine degli anni '90, che inquadra i tre fratelli Righi (Luigi, Salvatore e Antonio) in una associazione per delinquere semplice (con esclusione di gravità indiziaria per concorso esterno al clan Contini) dedita al riciclaggio ed alle intestazioni fittizie, nonché per il solo Righi Antonio anche per estorsione risalente al 2008. Le fonti informative utilizzate a carico in sede di prevenzione risultano le medesime introdotte nel procedimento penale.

4.2 I rapporti con il procedimento penale correlato, tuttavia, hanno subito una rilevante modifica con l'emissione - in data 22 luglio 2015 - di sentenza di assoluzione, in rito abbreviato, nei confronti di Righi Luigi (e di taluni soggetti qui coinvolti come terzi) da tutte le imputazioni a lui ascritte, perchè il fatto non sussiste. Tale decisione, divenuta irrevocabile, attesta la inesistenza - oltre che dei reati scopo - della associazione semplice finalizzata al riciclaggio e alle intestazioni fittizie. In particolare, si ritiene che la scissione tra proprietà formale e poteri gestori delle aziende non abbia avuto la specifica finalità elusiva di cui all'art.12 *quinquies* l.356/1992 e che non vi sia prova delle condotte di riciclaggio.

4.3 Al fine di mantenere inalterato il giudizio di pericolosità «collettiva» dei tre fratelli Righi (e del Mariotti per la cointeressenza di ques'ultimo in alcune iniziative commerciali) la Corte di secondo grado - che decide in un momento in cui il giudizio di primo grado a

127

carico di Righi Salvatore e Antonio è ancora in corso - ritiene superabile il giudizio assolutorio che ha coinvolto Righi Luigi attraverso il riferimento, come si è detto, al principio della autonomia valutativa del giudice della prevenzione. Tale aspetto è oggetto dei principali motivi di ricorso (si intendono per tali quelli introdotti dai soggetti ritenuti portatori di pericolosità) ed in particolare del secondo motivo Righi Salvatore, del primo motivo Righi Luigi, del secondo motivo Righi Antonio e ricade inevitabilmente anche sulla posizione soggettiva del Mariotti (su cui si tornerà in seguito).

5. Su tale aspetto i ricorsi sono fondati, per tutte le ragioni espresse ai paragrafi precedenti. Il vizio è *in primis* inquadrabile nella violazione di legge, in quanto riguarda la selezione delle ipotesi in cui il giudice della prevenzione può dissentire - nei casi di pericolosità semplice - da un giudicato penale di assoluzione.

In taluni profili è anche vizio di apparenza/assenza di motivazione - come evidenziato in requisitoria dal PG - nel senso che in alcuni passaggi essenziali dell'inquadramento soggettivo si realizza una elusione di doveri argomentativi specifici, aspetto che rientra nei parametri legali di rilevabilità in questa sede, nonostante la limitazione dei motivi di ricorso alla violazione di legge. Se l'art. 125 comma 3 impone la motivazione di un provvedimento che - in materia di prevenzione - ha forma di decreto ma natura di sentenza (Sez. Un. n.600/2010, rv 245174) la «mancanza» del percorso giustificativo della decisione si realizza anche lì dove nella parte constatativa del giudizio di prevenzione si adottino criteri meramente probabilistici sulla identificazione delle condotte delittuose poste a base del giudizio di pericolosità, posto che a venire in rilievo è - in simili casi - la violazione del profilo *funzionale* della motivazione (si veda, sul tema, in ambito cautelare, l'insegnamento fornito da Sez. Un. 22.3.2000, *Audino*).

In ogni caso, lì dove il percorso argomentativo seguito dal giudice del merito prenda le mosse da una erronea interpretazione del contenuto delle disposizioni incidenti sull'argomento trattato, il vizio argomentativo si traduce - sempre - in una concorrente violazione di legge. E' stato, in particolare ritenuto che l'assenza (o apparenza) di motivazione, su un punto specifico della regiudicanda, è ravvisabile anche lì dove tale lacuna derivi da una scelta interpretativa in diritto del giudice del merito, non ostando a tale approdo la formulazione dell'art. 10 comma 3 *Cod.Ant.* (così, secondo Sez. 1 n. 16038/2016, ric. Targia +1, n.m., la inammissibilità della deduzione relativa alla avvenuta prospettazione di vizio di motivazione per contraddittorietà o illogicità, vizio non previsto dalle vigenti disposizioni regolatrici, non esclude la rilevabilità, sul punto introdotto dal ricorrente, del diverso vizio di assenza di motivazione ove lo stesso derivi da una sottostante violazione di legge, posto che l'interpretazione in diritto dei presupposti applicativi della misura di prevenzione condiziona inevitabilmente la ricostruzione dei profili soggettivi di pericolosità e ne può limitare l'estensione argomentativa in modo illegittimo, con conseguente annullamento del provvedimento

impugnato per violazione di legge). Tale impostazione metodologica è stata - peraltro - recepita dalle Sezioni Unite nella decisione n.111/2018 ric. *Gattuso* (si veda quanto affermato al par.2 : ..appare necessario premettere all'analisi della questione proposta che è *del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. lgs 6/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ..) il che esclude la necessità di nuova rimessione del tema all'organo di composizione dei conflitti.*

5.1 In concreto, la Corte di merito si riporta - nella decisione impugnata - ad una nozione concettuale dell'autonomia valutativa che - specie in tema di pericolosità cd. semplice - risulta ampiamente superata dai più recenti arresti di questa Corte, di cui si è dato conto, che riempiono di significato le previsioni di legge incidenti in materia.

5.2 Ciò vale - in particolare - per la posizione di Righi Luigi, destinatario del provvedimento definitivo emesso in sede penale.

In effetti, nei confronti di quest'ultimo, risulta spendibile il solo giudicato penale di condanna per i fatti avvenuti nel lontano - rispetto al momento degli investimenti in Roma - anno 1983. Tali fatti storici, accertati con sentenza irrevocabile, possono di certo costituire la base logico-giuridica di una valutazione di pericolosità semplice pregressa.

Quanto al periodo successivo, tuttavia, va preso atto della decisione irrevocabile di assoluzione, atteso che la medesima è intervenuta sui *fatti posti a base cognitiva del giudizio di pericolosità* e non risultano acquisiti elementi autonomi e diversi - in sede di prevenzione - rispetto a quelli oggetto di valutazione in sede penale, sicchè va applicato quel principio di *prevalenza* della decisione più favorevole, espresso - come si è detto al par. 3 - in chiave sistematica dall'art. 28 Cod.Ant. (non avrebbe senso emettere un provvedimento applicativo della misura di prevenzione, suscettibile di immediata revoca). Ciò impone - quantomeno - la delimitazione temporale del periodo di pericolosità ricostruito in sede di merito attraverso una estensione che finisce con inglobare il periodo storico coperto dalla assoluzione.

Tale aspetto, rende necessaria, sempre limitandosi alla posizione di Righi Luigi, una nuova deliberazione relativa al rapporto tra l'unica manifestazione effettiva di pericolosità - avvenuta nel 1983 - e la decisione di confisca disgiunta dei beni a lui riferibili.

Non si tratta, infatti, di tema che può essere affrontato da questa Corte di legittimità, posto che involge - in tutta evidenza - accertamenti di fatto, riservati al giudice del merito. Ciò perchè la decisione di merito - qui impugnata - contiene riferimenti a taluni

127

investimenti *ponte* che sarebbero stati operati, anche da Righi Luigi, in Napoli alcuni anni dopo la vicenda di riciclaggio del denaro del riscatto Presta (tema solo accennato, nell'ambito di una decisione che tuttavia si fonda sul mantenimento della condizione di pericolosità dei propositi anche in epoca successiva).

Non può dunque escludersi, nella presente sede, e fermo restando quanto si dirà in seguito, l'esistenza di un nesso di derivazione tra tali investimenti e la pericolosità manifestata da Righi Luigi nel periodo immediatamente antecedente, così come non può escludersi che la eventuale dismissione di tali attività abbia concorso a finanziare quelle successive, determinando un reimpiego, almeno in parte, confiscabile. Si tratta di temi che, pertanto, alla luce delle ragioni complessive dell'annullamento, dovranno essere esplorati - con gli ordinari poteri istruttori - in sede di rinvio, unitamente alle posizioni di tutti i terzi esplicitamente correlati alla posizione di Righi Luigi, la cui trattazione viene qui formalmente assorbita.

5.3 La decisione assolutoria emessa nei confronti di Righi Luigi assume rilievo - come si è detto - anche nell'esame dei ricorsi proposti da Righi Salvatore e Righi Antonio (ferma restando la necessaria verifica - da realizzarsi in sede di rinvio - dell'esito del giudizio penale pendente nei confronti di costoro).

Ciò *in primis* per un motivo di carattere formale.

Al momento della emissione della decisione - qui impugnata - vi era un giudicato assolutorio che, seppure emesso nei confronti del Righi Luigi, neutralizzava la valenza dimostrativa, a carico, dei *medesimi elementi di prova* che in sede di riesame avevano sostenuto la tesi del rilievo penale delle 'intestazioni di comodo' delle quote sociali a soggetti diversi dai reali gestori. Erroneamente, pertanto, la decisione impugnata ritiene che tale giudicato non si rifletta sulle posizioni degli ipotetici correi, posto che trattasi di un dato inequivoco di smentita della tesi circa la rilevanza penale dei fatti, già sostenuta dal Tribunale del Riesame, venuto in essere nell'*unico giudizio di merito definito* e non contraddetto da esiti diversi.

Ora, se da un lato non può parlarsi di preclusione assoluta alla «motivazione rinforzata», posto che il giudicato è - anche qui sul piano formale - riferito al solo Righi Luigi, è pur vero che la sopravvivenza del giudizio di pericolosità pregressa di Righi Salvatore e Righi Antonio non poteva essere realizzata con la mera riproposizione dei medesimi argomenti utilizzati in primo grado di prevenzione.

E' bene chiarire, in particolare, che una volta «abbandonata» la strada (già in primo grado di prevenzione) dell'inquadramento dei fratelli Righi nel contenitore della pericolosità qualificata - la tesi della vicinanza al clan Contini - ciò da un lato determina la assoluta marginalità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (quasi tutte direzionate, in verità, sul tema del rapporto stabile Righi/Contini) e dall'altro impone di adottare in modo pieno lo «statuto» della pericolosità semplice che, come prima

RF

ampiamente descritto, impone la ricognizione in via preliminare delle specifiche attività delittuose poste in essere nel corso del tempo.

Su tali punti, invero, il tentativo di rielaborazione autonoma dei dati informativi posto in essere dalla Corte di Appello, una volta esclusa - per le suddette ragioni - la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboranti, contiene tre errori di metodo rilevabili nella presente sede in quanto si traducono, come si è detto, in apparenza motivazionale.

5.4 Il primo è quello di ritenere possibile la utilizzazione del provvedimento cautelare (smentito dall'unico giudizio definito, sui medesimi fatti) come ancoraggio valutativo in prevenzione, il che non può essere, tranne che per lo specifico episodio estorsivo del 2008 posto a carico del Righi Antonio (fatto in cui non vi era attribuzione di concorso nel reato verso Righi Luigi). L'assoluzione pronunciata in abbreviato ha, come si è detto, autorità di *smentita* della valenza contenuti di una valutazione incidentale relativa al medesimo procedimento.

Il secondo è quello di rielaborare le informazioni circa l'andamento gestionale delle aziende lasciando aperte *più ipotesi* circa le modalità di formazione della provvista economica investita. Come si è notato, vengono indicate nella decisione della Corte di Appello le - indubbiamente acute - osservazioni del consulente del P.M., che tuttavia contengono una alternativa fattuale di non scarso rilievo : *apporto di capitale esogeno o evasione fiscale*. Si tratta di un giudizio probabilistico di tipo retrospettivo e alternativo che viene calato non già nella fase della prognosi di pericolosità, ma in quella - ben più delicata, come si è detto - della ricognizione delle *basi fattuali dell'inquadramento soggettivo*, fase che - vedi par. 3 della presente decisione - non tollera tale dualismo ipotetico. L'ipotesi del riciclaggio, su cui si basa l'inquadramento dei propositi, ferma restando la possibilità di ricorrere alla prova logica, richiede la individuazione della tipologia di reato presupposto (Sez. II n. 26308 del 22.6.2010, rv 247742) nonché la *alterità* tra autore del reato presupposto e riciclatore (è la tesi che in verità si ricollega come ipotesi iniziale, nel caso in esame, all'afflusso di capitali esogeni dal clan Contini, tesi tuttavia espressamente dichiarata non percorribile dalla stessa Corte di merito) mentre l'ipotesi dell'evasione fiscale, ove concretamente sviluppata, richiederebbe la identificazione dei delitti commessi e tenderebbe a *trasformare* l'inquadramento soggettivo dei propositi in termini di 'evasori seriali' (con ovvie implicazioni sul fronte del contraddittorio e della possibilità di prova contraria che, andrebbe, in ipotesi, offerta). In tale seconda ipotesi, peraltro, ferma restando la possibile riconduzione - in astratto - dell'evasore seriale all'area della pericolosità semplice di prevenzione, va evidenziato che i più recenti arresti di questa Corte (v. Sez. V n. 6067 del 2017) richiedono una ricognizione concreta delle fattispecie, dato che l'ordinamento tributario prevede diverse figure di illecito fiscale che vanno dalla sanzione amministrativa, alla contravvenzione, al

R17

delitto e solo in quest'ultimo caso può dirsi legittima l'iscrizione del soggetto nella categoria criminologica della pericolosità generica.

Tale alternativa ricostruttiva non viene in alcun modo sciolta nella decisione impugnata, il che - in ogni caso - impone la rivisitazione dei profili soggettivi di pericolosità e del loro ambito temporale.

Il terzo è quello di ricorrere, come segnalato in alcuni dei ricorsi e nella stessa requisitoria del P.G., alla nozione di «gruppo di fatto» sia in sede di analisi della pericolosità che in sede di attribuzione delle iniziative economiche.

Anche in tal caso le doglianze - alcune qui proposte nei ricorsi dei terzi - risultano fondate. Invero, in sede di prevenzione l'analisi dei profili di pericolosità personale è necessariamente rivolta al *singolo soggetto proposto*, non esistendo una fattispecie astratta di pericolosità collettiva. Per meglio dire, l'esistenza di gruppi associativi (con accertamento incidentale, per lo più importato da procedimenti penali) rappresenta - in talune ipotesi tipiche - uno dei presupposti *esterni* di inquadramento delle condotte del singolo (ciò accade, in particolare, nelle ipotesi di cui all'art. 4 co.1 lett. a e lett. d in tema di apporto del singolo ad associazioni mafiose o terroristiche, nonché in riferimento all'ipotesi, recentemente introdotta, di cui all'art.4 co.1 lett. *Ibis* ove ciò che rileva è l'esercizio in forma associativa di delitti contro la pubblica amministrazione) ma ciò che rileva è - anche in tali casi - l'analisi storica e l'apprezzamento dell'apporto dato al gruppo criminoso dal singolo soggetto proposto. In tale chiave, è sempre la pericolosità del *singolo* a rappresentare l'oggetto specifico del giudizio di prevenzione (pur se tale giudizio si serve della verifica circa l'esistenza del gruppo criminale cui le condotte del singolo, in tesi, accedono) posto che la dimensione normativa della misura di prevenzione è impostata sulla necessità di *incidere sui diritti di libertà del singolo* in chiave di limitazione del pericolo di riproduzione di condotte tali da determinare offesa a beni giuridici di primario rilievo. Anche in tema di confisca, come pure è stato osservato in precedenti arresti di questa Corte (v. Sez. I n. 48882 del 2013, ric. *San Carlo Invest*, rv 257605), pur nella tendenza a spostare l'assetto sulla pericolosità del bene derivante da provvista finanziaria illecita, l'azione di prevenzione è sempre rivolta verso un determinato soggetto e, solo come «proiezione dell'agire» di tale soggetto, sulle entità economiche (i beni) che rappresentano - in ipotesi - il frutto dei suoi comportamenti antisociali, essendo prevista (art. 24 Cod.Ant.) la confisca dei beni intestati o riferibili alla *persona nei cui confronti è instaurato il procedimento* (in via diretta, attraverso la constatazione di pertinenzialità tra azione illecita e beni o in via indiziaria, attraverso la constatazione della sproporzione tra reddito e investimenti). Il processo di prevenzione è - e resta - un procedimento teso ad accertare - in via principale o incidentale - la esistenza o meno delle manifestazioni di pericolosità di un soggetto, non essendosi certo trasformato (come avvenuto in altri settori dell'ordinamento, con l'emanazione del d.lgs.

127

n.231 del 2001 in tema di responsabilità «da reato» degli enti) in un processo teso ad accertare la responsabilità di persone giuridiche o di *gruppi* associativi in quanto tali. I beni (ovviamente anche rappresentati da quote di partecipazione al capitale sociale, ove esistenti) vengono in rilievo solo in quanto «correlati» alle manifestazioni di pericolosità delle persone fisiche e sono oggetto di sequestro e confisca esclusivamente in relazione alla loro componente di «valore» presente nel patrimonio (o nella disponibilità di fatto) di dette persone fisiche, ritenute pericolose (v. Sez. Un. 2014 ric. *Spinelli*). In ipotesi di investimento collettivo - pure ovviamente possibile - va dunque realizzata non già una affermazione indistinta di riferibilità dei beni ad un 'gruppo di fatto', quanto una scissione delle quote riferibili a ciascuno dei soggetti pericolosi. Ad essere rilevante è dunque - in tal caso - l'erronea interpretazione, a monte, dei presupposti tipici dell'inquadramento soggettivo (art. 1) e della confisca (art.24), con violazione di legge.

5.5 Da tali considerazioni deriva l'annullamento, per nuovo esame, della decisione impugnata anche nei confronti di Righi Salvatore e Righi Antonio, dovendosi procedere a rivalutazione preliminare dei profili di pericolosità soggettiva secondo le linee indicate in precedenza ed in modo da attribuire - ove ne ricorrano le evidenze storiche - a ciascuno dei soggetti il proprio ambito temporale di pericolosità e la eventuale correlazione con investimenti che siano riferibili all'iniziativa di un soggetto specifico o - in ipotesi di iniziativa collettiva - a ciascuno *pro quota*, nei limiti dell'apporto eventualmente operato.

Va precisato, infatti, che nei confronti di Righi Salvatore resta fermo il punto rappresentato (come per Righi Luigi) dalla condanna definitiva per il riciclaggio del denaro derivante dal sequestro Presta (nonchè resta rivalutabile il periodo successivo, in assenza di giudicato assolutorio, secondo i criteri prima indicati), così come per Righi Antonio resta fermo il punto rappresentato dalla condanna per i fatti commessi tra il 1997 ed il 1998, nonchè la condotta estorsiva posta in essere nel 2008 (aspetto su cui - come detto - non incide il giudicato assolutorio di Righi Luigi), con possibile rivalutazione del tema complessivo della durata del periodo di pericolosità. Quanto ai *modi* dell'apprezzamento del periodo storico di pericolosità, va peraltro evidenziato che la ricostruzione di tale aspetto va realizzata secondo le linee argomentative espresse - di recente - da Sez. I n. 13375 del 2018, rv 272702, che il Collegio condivide e che vanno qui richiamate al fine di orientare i poteri del giudice del rinvio : .. il giudizio 'storico' di pericolosità soggettiva, necessario (in rapporto ai contenuti di Sez. Un. ric. *Spinelli*) a realizzare - specie in ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011 - la *perimetrazione cronologica* al fine di sostenere la *correlazione temporale* tra pericolosità ed acquisto dei beni, non può alimentarsi dalla constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma deve basarsi sull'apprezzamento di condotte di reato *corrispondenti al tipo criminologico indicato dalla norma regolatrice che si intende applicare*. Deve trattarsi, in altre parole, ove si intenda

RT7

applicare la previsione di cui alla lettera b dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011 di *attività delittuose* (acclamate con grado di certezza) *capaci di produrre reddito* e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali. Ciò perchè una diversa lettura del parametro della pericolosità *storica* porterebbe a nuovi impropri scivolamenti del giudizio di prevenzione su terreni incontrollata discrezionalità, vanificando la stessa ragion d'essere della lezione - in tema di correlazione temporale - contenuta nella decisione Sez. Un. *Spinelli*, prima ricordata, nonchè il contenuto degli arresti di questa Corte posteriori alla decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo in tema di recupero di tassatività delle previsioni di legge. La pericolosità *prevenzionale* non è mai generica, ma sempre *tipica* (anche quella di cui all'art. 1, sia pure con indicazione di un 'fascio' di possibili condotte, individuato per tipologia e non per *nomen iuris*) e la collocazione temporale del periodo di pericolosità deve appoggiarsi ad indicatori del tutto univoci. In sede di formulazione del giudizio storico di pericolosità soggettiva ci si deve, in altre parole, chiedere *in che momento* gli «indicatori» rappresentati dalla commissione di condotte illecite abbiano raggiunto quella *consistenza e abitualità* tale da consentire - se il giudizio di prevenzione si fosse tenuto contestualmente ai fatti - l'irrogazione della misura di prevenzione personale, ossia la prognosi negativa sulle condotte future alimentata dall'apprezzamento di quanto 'sino ad allora' avvenuto. Risulta pertanto erronea in diritto - e non in fatto, con piena sindacabilità nella presente sede di legittimità - l'adozione di un criterio di metodo che porti, di contro, ad individuare il *dies a quo* della pericolosità 'prevenzionale' nel momento di avvenuta commissione da parte del soggetto del suo *primo reato*, senza apprezzarne l'entità, la valenza, la capacità di denotare serialità e dunque l'*attitudine* a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza .. . L'annullamento con rinvio della decisione in riferimento alle posizioni qui trattate reca con sè la necessaria rivalutazione delle posizioni dei terzi correlati, i cui ricorsi vanno ritenuti assorbiti. Vanno tuttavia precisati i motivi di ricorso - tra quelli non assorbiti - che si intendono - sin d'ora - respinti, così come va separatamente trattata la posizione del Mariotti.

127

6. Sono infondati il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Righi Salvatore (relativo alla pretesa violazione del contraddittorio) ed il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Righi Antonio (in tema di *ne bis in idem*) .

Quanto alla doglianza introdotta da Righi Salvatore, questa Corte di legittimità, in più arresti, ha affermato che il giudice della prevenzione può ritenere sussistente la condizione della pericolosità cd. semplice anche lì dove l'atto introduttivo abbia prospettato l'inquadramento nei casi di pericolosità cd. qualificata, a condizione che sia stato assicurato il contraddittorio sugli elementi di fatto che rappresentano la base cognitiva della prognosi (in tal senso v. Sez. I n. 32032 del 10.6.2013, rv 256451). Nel

caso in esame non vi è dubbio alcuno circa la ricorrenza della condizione richiamata, il che esclude la venuta in essere di vizi rilevabili nella presente sede di legittimità.

Quanto al punto introdotto da Righi Antonio (giudicato favorevole di prevenzione intervenuto nel 2004), il ricorrente non si confronta con un tema in diritto essenziale. La precedente decisione è stata emessa prima delle modifiche normative in tema di confisca disgiunta, intervenute nel 2008, ed ha preso atto di una pericolosità pregressa (fatti del 1997-1998) cui non poteva seguire - all'epoca - alcun provvedimento ablatorio. Una volta rimossa - per volontà del legislatore - la regola della contestualità (tra misura personale e patrimoniale), ben può intervenire un nuovo procedimento di prevenzione - come quello attuale - che basandosi sia sul *novum* normativo che su nuove acquisizioni probatorie (relative a periodo successivo) riesamini la pericolosità pregressa del soggetto in chiave di presupposto di fatto e di diritto per l'applicazione di una confisca disgiunta. Tale aspetto è stato compiutamente esaminato (tra le altre decisioni) da Sez. I n. 13375 del 2018, rv 272702, ai cui contenuti - condivisi dal Collegio - si opera rinvio.

Resta ferma la pronuncia di annullamento con rinvio derivante dall'accoglimento dei motivi in precedenza trattati.

7. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Mariotti Alfredo, lo stesso richiede una trattazione, almeno in parte, separata. 127

7.1 Le esposizione dei principi di diritto contenuta al paragrafo 3 della presente decisione porta a ritenere fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso.

A venire in rilievo è - in verità - solo in parte la prospettazione relativa alla violazione del *bis in idem*, quanto la rivalutazione di fatti coperti da provvedimenti favorevoli emessi in sede penale. In effetti, il Collegio ritiene che - in via generale - resta ferma, anche nell'attuale sistema, la connotazione della particolare natura del giudicato di prevenzione come giudicato «allo stato degli atti», ma ciò deriva dal fatto che l'evoluzione del giudizio prevenzionale è legata all'apprezzamento di una «condizione complessa» del soggetto, che è quella della pericolosità.

In tal senso, nuove acquisizioni probatorie - specie se relative a condotte non scrutinate in precedenza - possono porre le basi per una ridiscussione di un precedente giudizio di prevenzione, ma esclusivamente nella misura in cui - oltre ad essere realmente nuove - non contrastino, per le ragioni affermate in precedenza, con un esito liberatorio venuto in essere nel correlato giudizio penale.

7.2 Ora, nel caso del Mariotti, è fondata la doglianza relativa all'assenza di *novum* dimostrativo in riferimento alle dichiarazioni rese da Paquale Galasso nel 2010 che, per come esposte nelle decisioni di merito, non fanno emergere sostanziali novità informative rispetto ai fatti già valutati sia in sede di prevenzione che in sede penale. Sul punto, va preso atto, pertanto, della impossibilità di configurare - in via retrospettiva - un inquadramento del Mariotti nell'area della pericolosità qualificata per associazione

mafiosa, pur essendo emersi spunti informativi di indubbio interesse sulla personalità del soggetto.

Ciò, tuttavia, non esaurisce i temi di prova e di potenziale inquadramento tipico, posto che i provvedimenti di merito rappresentano in fatto una sorta di pericolosità semplice 'mediata' dalla collaborazione prestata a taluno dei Righi per le prime iniziative commerciali in Roma ed, in tale parte, vi è oggettivamente un *novum* investigativo, rappresentato dagli esiti delle indagini patrimoniali relative al periodo 1998-2001.

Tale inquadramento, tuttavia - che vedrebbe il Mariotti come soggetto concorrente in plurime intestazioni fittizie penalmente rilevanti - è inevitabilmente correlato alla condizione soggettiva vissuta, in tale periodo, dai fratelli Righi, aspetto che è - nella presente decisione - oggetto di annullamento con rinvio.

Va pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, disposto l'annullamento con rinvio della misura di prevenzione patrimoniale anche nei confronti di Mariotti Alfredo.

8. Va infine precisato che la trattazione del procedimento, in sede di rinvio, dovrà avvenire presso la medesima Corte di Appello ma in diversa composizione (v. sul punto Sez. Un. n. 111 del 2018, ric. *Gattuso*).

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso il 19 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Giulio Sarno

